GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — GIOVEDI' 12 SETTEMBRE — NUM. 217

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

S. M., *in udienza del 6 e 9 giugno, 11 luglio, 1° e 29 agosto 1889 si è degnata concedere il Sovrano* Exequatur *ai signori:*

Yannopoulo Tello, console di Grecia in Bari;
Scaccianoce Giuseppe, console dei Paesi Bassi in Messina;
Cocotò Spiridione Giorgio, console della Gran Brettagna in Brindisi;
Angelini Giustiniani Giuseppe, console della Repubblica del Salvador in Roma;
Bourn Augusto O., console generale degli Stati Uniti d'America in Roma;
Yannopoulo Effendi, console generale di Turchia in Napoli;
e Krauss barone Carlo L., console generale d'Austria-Ungheria in Venezia.

*In data 23 giugno, 12 e 20 luglio, 18 e 29 agosto 1889, fu parimenti concesso l'*Exequatur *ai signori:*

Rapallo Giovanni, vice-console di Spagna in Carloforte;
Cumbo di Guido conte Diego, vice-console di Portogallo in Messina;
Trumpy Ugo, vice-console di Svezia e Norvegia in Genova;
Borea d'Olmo (dei marchesi) cav. Agostino, vice-console di Portogallo in San Remo;
Grasso Rosario, agente consolare del Belgio in Catania.

Con decreti ministeriali del 7 luglio, 29 e 30 agosto 1889, furono adottate le seguenti disposizioni:

Istituita un Agenzia consolare in Colonia Raffaela, sotto la dipendenza del R. Consolato in Rosario;

Istituita un Agenzia consolare in Kimberly, sotto la dipendenza del R. Consolato in Capetown;

Istituita un Agenzia consolare in Durban, sotto la dipendenza del R. Consolato in Capetown;

Istituita un Agenzia consolare in Cochabamba, sotto la dipendenza del R. Consolato in La Paz (Bolivia);

Soppressa l'Agenzia consolare in Uskub, dipendente dal R. Consolato in Salonicco.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreto del 13 agosto 1889

A cavaliere:

Vimercati Francesco, delegato di P. S. presso l'Ufficio internazionale di Bardonecchia.

Con decreti del 29 agosto 1889:

A cavaliere:

Forno Carlo, capitano di fanteria in posizione di servizio ausiliario collocato a riposo.
Roggeri Giovanni, id id., id.
Bosio Giovanni Battista, id. id., id.
Rauch Innocente, id. id, id.
Erba Giovanni Battista, capitano contabile, collocato a riposo.
Sguazzardi Achille, capitano di cavalleria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica:

Con decreti del 13 agosto 1889:

A gran cordone:

Borg de Balzan comm. Luigi.

Ad uffiziale:

Perrelli cav. avv. Giuseppe, delegato scolastico del mandamento di Brienza (Potenza).

Nevra cav. Emilio, preside del R. Liceo di Ferrara, collocato a riposo.

A cavaliere:

Colocci marchese Adriano.
Gan arino Cipriano, censore di disciplina dei Convitti nazionali, collocato a riposo

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Con decreti del 20 agosto 1889.

A cavaliere:

Lucchesi Adolfo, consigliere di Prefettura di 2ª classe, collocato a riposo
Cavallini Ciriaco, delegato di P. S., collocato a riposo.
Aubert Spirito, archivista di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro delle Poste e dei Telegrafi:

Con decreti del 29 agosto 1889:

A commendatore:

Pignetti Melchiorre, direttore capo divisione nel Ministero delle Poste e dei Telegrafi, collocato a riposo

A cavaliere:

Spagna Carlo, aiutante postale.
Turbiani Cesare, capo d'ufficio nelle Poste, collocato a riposo.
Lodolo Matteo, id., id.
Massimini Pier Giovanni, id., id.

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Con decreto del 29 agosto 1889:

A cavaliere:

Gregori Antonio, verificatore di 2ª classe nell'Amministrazione metrica e del Saggio, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici:

Con decreto del 29 agosto 1889:

A cavaliere:

Frontera Giuseppe, ingegnere capo municipale di Napoli

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6366** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge consolare 28 gennaio 1866, N. 2804;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Interno e *ad interim* per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Nostro Consolato in Algeri è destinato un altro vice console di 1ª categoria con obbligo di tenere residenza in Orano.

Art. 2.

Presso i Nostri Consolati in Tunisi, Cairo ed Alessandria d'Egitto è destinato un altro vice console di 1ª categoria.

È soppresso un posto di applicato volontario presso il Nostro Consolato in Alessandria.

Art. 3.

Presso la Nostra Ambasciata in Vienna è destinato un vice console di 1ª categoria, incaricato di reggere la Cancelleria con oltre dipendente da quella Ambasciata.

Art. 4.

Presso il Nostro Consolato in Tripoli è destinato un applicato volontario.

Art. 5.

Gli assegni locali da corrispondersi agli ufficiali consolari di 1ª categoria sotto indicati sono fissati come segue, a datare dal 1° del corrente mese, cessando da tal epoca l'assegno di lire 18,000 fissato pel console in Cairo.

RESIDENZA	GRADO	Assegno
Batum	Console	12,000
Algeri (Orano)	2° Vice Console	8,000
Tunisi	2° Vice Console . . .	4,500
Alessandria	2° Vice Console	4,500
Cairo	2° Vice Console	4,500
Vienna	Vice Console ff. di cancelliere	8,000
Tripoli	Applicato volontario . .	1,700

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1889.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **6367** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 agosto 1886, n. 4104 (serie 3), col quale si approva la convenzione stipulata il giorno 8 luglio precedente tra il Ministro dei Lavori Pubblici e delle Finanze (*interim* del Tesoro) per l'Amministrazione dello Stato, e la provincia di Padova, per la concessione a favore di quest'ultima della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a sezione ordinaria da Padova per Piove a Chioggia;

Vista l'istanza 30 maggio u. s. colla quale quella provincia chiede:

1°) che sia revocata la concessione fatta col citato decreto e annullata in conseguenza la relativa convenzione;

2°) che sia restituita alla provincia stessa la somma di lire 2,217,97 dalla medesima pagata, giusta l'art. 13 del capitolato annesso alla convenzione per la sorveglianza della costruzione ed esercizio della linea;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Padova in data del 27 febbraio 1889, e quella del comune di Piove in data del 9 dicembre 1888;

Ritenuto che nulla osta acchè venga accolta la domanda per quanto riguarda la rescissione della concessione;

Ritenuto che la domanda stessa è inattendibile per quanto riguarda la restituzione delle lire 2,217,97, dovendo la tassa di sorveglianza decorrere dal giorno della stipulata concessione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato pei Lavori Pubblici e pel Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È revocata la convenzione 8 luglio 1886, colla quale si concedeva a favore della provincia di Padova la costruzione e l'esercizio di una ferrovia a sezione ordinaria da Padova per Piove a Chioggia.

La somma di lire 2,217,97, pagata a tutto il 1888 dalla provincia per tassa di sorveglianza della linea, non che quella da pagarsi per l'anno 1889, fino alla data del presente decreto, da liquidarsi a suo tempo, rimane devoluta all'Erario dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 1° agosto 1889.

UMBERTO.

FINALI.
GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero 6368 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 giugno 1889, N. 6123 (serie 3ª), che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio 1889-90;

Visto il R. decreto 20 febbraio 1887, n. 4352 (serie 3ª), col quale fu approvato il ruolo organico dei magazzini di deposito dei sali e dei tabacchi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il ruolo organico dei magazzini di deposito dei sali e dei tabacchi è stabilito, a partire dal 1° luglio 1889 secondo l'unito quadro, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1889.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

RUOLO organico dei Magazzini di Deposito dei sali e dei tabacchi.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio annuo		Ammontare della spesa
		per classe	Totale	individuale	complessivo	
Magazzinieri	1ª	8		4000	32,000	
	2ª	10		3500	35,000	
	3ª	10		3200	32,000	
	4ª	11	63	2800	30,800	186,200
	5ª	12		2500	30,000	
	6ª	12		2200	26,400	
Ufficiali ai riscontri	1ª	18		2800	50,400	
	2ª	18	63	2500	45,000	154,800
	3ª	27		2200	59,400	
Ufficiali alle scritture	1ª	36		1800	64,800	
	2ª	40	76	1500	60,000	124,800
			202		465,800	465,800

Roma, li 29 agosto 1889.

D'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
F. SEISMIT DODA.

Il Numero **6369** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1865, n. 2397 sulle privative dei sali e dei tabacchi;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge medesima, approvato con Regio decreto 14 luglio 1887, n. 4809 (serie 3ª);

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

È prorogato di due anni il termine di un biennio, durante il quale, per le disposizioni dell'art. 147 del predetto regolamento, i magazzini di vendita dei generi di privativa possono essere conferiti ad impiegati provenienti dalle cessate Regìe dei sali e dei tabacchi che, non più adatti a servizi attivi, non hanno diritto al collocamento a riposo con assegno vitalizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1889.

UMBERTO.

F. Seismit-Doda.

Visto *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Il Numero **6370** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Reale decreto in data 3 febbraio 1876, n. 2955 (serie 2ª), con cui fu autorizzata la provincia di Grosseto a stabilire un pedaggio pel transito sul ponte sopra il fiume Ombrone, lungo la strada provinciale da Grosseto a Scansano, ed a riscuoterlo provvisoriamente per un decennio in base alla tariffa allegata al decreto stesso;

Vista la deliberazione 20 marzo 1887, con cui il Consiglio provinciale di Grosseto chiese che, ai termini dell'articolo 38 della legge sui lavori pubblici, la istituzione del detto pedaggio fosse confermata per tutto il tempo presumibilmente necessario a rivalere la provincia della spesa sostenuta per la costruzione dell'opera;

Visto il ricorso prodotto contro l'accennata domanda dal comune di Scansano;

Vista l'altra deliberazione in data 15 aprile u. s., dello stesso Consiglio provinciale, con cui, revocandosi la precedente, si chiede che sia autorizzata la riscossione del pedaggio per altri 15 anni soltanto, a cominciare dal 1º gennaio 1888, riservandosi la provincia di ridurre a minor tempo la percezione di questa tassa, se le condizioni del bilancio lo consentiranno:

Vista la legge 20 marzo 1865, allegato *F;*

Considerando:

Che per l'art. 38 della detta legge i pedaggi su strade e ponti incominciati possono essere tenuti per tutto il tempo presumibilmente necessario ad indennizzare le provincie delle spese fatte per l'esecuzione delle opere;

Che il diritto derivante dal citato articolo alla provincia di Grosseto non può essere menomato dalla circostanza che alle spese fatte per il ponte sull'Ombrone, ed ascendenti a più che lire 645,000, abbiano contribuito per lire 68,000 il comune di Grosseto e per lire 26,000 quello di Scansano;

Che, tenuto conto di tali sussidi, di altre entrate e dei proventi del pedaggio nel decorso decennio, la provincia deve ancora rivalersi della somma di lire 433,792,95;

Che, ad ogni modo, è opportuno confermare per ora la durata del pedaggio per un altro decennio soltanto, potendo in questo volgere di tempo mutare in meglio le condizioni della provincia medesima;

Che circa la tariffa, le esenzioni che vi si contengono a beneficio dei possidenti del Castello e circondario della Casa d'Istria, e per le quali si muove lamento dal comune di Scansano, sono effetto di una obbligazione assunta dalla provincia verso il comune di Grosseto, in corrispettivo della cessione gratuita fattale dal comune stesso dei suoi diritti di pedaggio sulla preesistente barca traghettizia, sicchè non è in facoltà dell'Amministrazione provinciale di ridurre le esenzioni stesse;

Udito l'avviso del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata la provincia di Grosseto a continuare a riscuotere la tassa di pedaggio per il transito sopra il ponte sul fiume Ombrone, per la durata di un altro decennio, a cominciare dal 1º gennaio 1888, in base alla tariffa approvata col Reale decreto 3 febbraio 1876, n. 2955 (serie 2ª), e modificata, per quanto riguarda le esenzioni, col successivo R. decreto 26 novembre detto anno, n. 3538 (serie 2ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Spezia, addì 13 agosto 1889

UMBERTO.

G. Finali.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Il Numero **MMMCCCCCLXI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la bolla « *Copiosus in misericordia Dominus* » del 10 gennaio 1569, colla quale il sommo Pontefice Pio V fondava in Pavia un Collegio per gli studi superiori e stabiliva che si dovesse chiamare col nome della famiglia sua *Ghislieri*;

Veduto lo schema di Statuto e di regolamento presentato dal Consiglio d'amministrazione di detto Collegio;

Sentito il parere della Giunta del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati lo Statuto ed il Regolamento del Regio Collegio *Ghislieri* di Pavia annessi al presente e firmati d'ordine Nostro dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1889.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

STATUTO DEL REGIO COLLEGIO-CONVITTO GHISLIERI DI PAVIA

I.

Origine e scopo della fondazione.

Art. 1.

Il Collegio Ghislieri, fondato nella città di Pavia dal Pontefice Pio V con la Bolla *Copiosus in misericordia dominus*, 10 gennaio 1569, ha per scopo di accogliere e mantenere gratuitamente in convitto giovani d'ingegno e poveri, affinchè possano educarsi ai buoni costumi ed istruirsi nelle lettere e nelle scienze alla Università di Pavia.

Art. 2.

Il Collegio-convitto Ghislieri è autonomo, sotto l'alto patronato di Sua Maestà il Re.

Art. 3.

I posti di studio nel Collegio-convitto Ghislieri si conferiscono a mezzo di concorso per esami da darsi nella Università di Pavia, colle norme stabilite da speciale regolamento.

La nomina degli alunni spetta a S. M. il Re.

I nominati devono risiedere nel Convitto per attendere agli studi continuamente nell'Università di Pavia.

Art 4.

La città e la diocesi di Pavia oltre al partecipare ai posti comuni, hanno diritto a due posti speciali loro assegnati dalle tavole di fondazione. Per il conseguimento di tali posti basta che i concorrenti siano dichiarati idonei nell'esame di concorso.

Art. 5.

Nel Collegio-convitto Ghislieri sono ammessi quattro alunni della fondazione Castiglione 4 dicembre 1137, a termini dell'istrumento 6 maggio 1862 a rogito Bellati. Essi sono nominati dal patrono temporario della stessa e parificati interamente nei diritti e nei doveri agli alunni Ghislieri.

II.

Mezzi coi quali si mantiene il Collegio-convitto.

Art. 6.

Il Collegio-convitto Ghislieri si mantiene interamente colle rendite del proprio patrimonio, costituito:

a) da terreni e fabbricati;

b) da enfiteusi;

c) da rendita inscritta sul Gran libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia;

d) da capitali investiti;

e) da mobili e suppellettili.

III.

Condizioni alle quali si concede e si conserva la beneficenza.

Art. 7.

I posti di studio nel Collegio-convitto Ghislieri si concedono a condizione:

1. di appartenere alle provincie Lombarde, secondo la circoscrizione anteriore al 1859;

2. di essere giovane d'ingegno e di buon costume;

3. di essere povero a segno di non potere a spese proprie o della propria famiglia intraprendere e compiere gli studi superiori;

4. di vincere la prova del concorso con quel grado di merito che è stabilito dal regolamento relativo.

Art 8.

L'alunno conserva il posto finchè abbia compiuto il corso degli studi a cui si è iscritto, semprechè ottenga la conferma annuale. La conferma è concessa dal Ministro della pubblica istruzione su proposta del Rettore del Collegio, col parere della Commissione di disciplina.

IV.

Modi con cui si esercita la beneficenza.

Art 9.

Nel Collegio-convitto Ghislieri gli alunni sono alloggiati in camere separate fornite dei mobili necessari, ed hanno la mensa comune, il riscaldamento ed i lumi. Ogni alunno deve essere provveduto di un corredo personale proprio, com'è indicato nel regolamento.

Art 10.

Per agevolare agli alunni lo studio delle materie a cui sono iscritti, si tiene aperta nel Collegio la biblioteca provveduta di dote annua.

Art. 11.

Gli alunni sono tenuti ad osservare le discipline tutte del Collegio-convitto, a frequentare con diligenza esemplare le lezioni dei loro professori, e presentare in fine d'anno al Rettore gli attestati di diligenza e di profitto.

Art. 12.

La infrazione delle discipline e la inosservanza dei doveri scolastici sono punite:

1°. coll'ammonizione verbale;

2°. coll'ammonizione scritta;

3°. colla rimozione temporanea estensibile ad un anno,

4°. colla espulsione.

Le punizioni sono inflitte dal Rettore del Collegio e dalla Commissione di disciplina, a termini del regolamento.

Art. 13.

La Commissione di disciplina è costituita dal Presidente e da un membro del Consiglio d'amministrazione, dal Rettore del Collegio, dal Rettore della Università, e dal preside della facoltà, cui appartiene l'alunno.

La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio d'amministrazione; il Rettore del Collegio ha l'ufficio di relatore, il membro più giovane l'altro di segretario.

Art. 14.

Il servizio sanitario del Collegio-convitto è affidato ad un medico chirurgo. Questi invigila l'igiene generale del Convitto, ne cura il personale in caso di malattia, prescrive il regime dell'infermeria ed il dietetico.

Art. 15.

Il trattamento degli alunni e del Rettore è stabilito dal regolamento.

V.

Rappresentanza del Collegio.

Art. 16.

Il Collegio Ghislieri è rappresentato, come ente amministrativo da un Consiglio d'amministrazione, come Istituto scolastico da un Rettore.

Il Rettore è nominato da S. M. il Re sopra terna proposta al Ministro della Pubblica Istruzione dal Consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione è composto di un presidente e di quattro consiglieri nominati dal Re su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione.

Dei quattro consiglieri due verranno designati, mediante una rota di cinque nomi, dal Consiglio accademico dell'Università di Pavia, e due colla stessa procedura dal Consiglio comunale della stessa città.

Il Consiglio accademico e il Consiglio comunale potranno scegliere i loro candidati anche fra gli estranei al corpo universitario e alla rappresentanza comunale, ma tutti i designati dovranno avere la loro residenza in Pavia.

Art. 17.

Il Consiglio d'amministrazione dura in carica cinque anni. Il presidente rimane in ufficio pel quinquennio; dei quattro consiglieri tre si rinnovano per sorteggio nei primi tre anni; l'ultimo scade per anzianità. Non possono essere rieletti se non dopo due anni.

VI.

Attributi della rappresentanza.

Art. 18.

Il Consiglio d'amministrazione conserva la forma e lo scopo della fondazione; attende alla gestione del patrimonio; ne esige e [illegible]oga le rendite.

Art. 19.

Il Consiglio delibera in particolare:

1. sui preventivi e consuntivi annuali;
2. sui regolamenti amministrativi;
3. sulle variazioni dell'inventario dei beni mobili ed immobili,
4. sugli atti riguardanti il patrimonio, sulla erogazione delle rendite, sulla emissione dei mandati di pagamento;
5. sulle spese straordinarie non contemplate nel bilancio dell'anno e sul trasferimento dei fondi da una ad altra destinazione;
6. sui contratti da stipularsi e sulle loro condizioni;
7. sulle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio:
8. sugli organici e sulla nomina del personale;
9. sui requisiti che sono richiesti nei concorrenti ai posti di studio per l'ammissione all'esame.

Art. 20.

Sono attribuzioni speciali del Presidente:

1. di rappresentare il Consiglio in giudizio e nella stipulazione dei contratti;
2. di curare l'esecuzione dei regolamenti amministrativi e delle deliberazioni consigliari;
3. di adottare le misure urgenti, salvo renderne conto al Consiglio nella prossima adunanza;
4. di firmare gli ordini di entrata e i mandati di pagamento nei limiti delle deliberazioni del Consiglio;
5. di procedere alle verificazioni di cassa;
6. di sopraintendere agli uffici di amministrazione, di distribuire il lavoro e di firmare il carteggio d'ufficio.

Art. 21.

Debbono essere presentati al Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'approvazione

1. i preventivi e i consuntivi annuali;
2. i regolamenti d'amministrazione e gli organici del personale;
3. i contratti d'acquisto o d'alienazione d'immobili, l'accettazione od il rifiuto di lasciti o doni;
4. i contratti d'affitto eccedente il termine di anni dodici;
5. le deliberazioni che importano trasformazione nello stato degli enti patrimoniali e l'applicazione dei risparmi reddituali;
6. le cancellazioni delle iscrizioni ipotecarie;
7. le deliberazioni intorno ad oggetti estranei alla fondazione.

VII.

Norme generali d'amministrazione.

Art. 22.

Il Consiglio d'amministrazione tiene una seduta alla settimana in giorno stabilito; il Presidente può però radunarlo anche in altri giorni, se il bisogno lo richiede. Le adunanze sono dirette dal Presidente, e in assenza od impedimento di lui dal consigliere anziano.

Art. 23.

Per la legalità delle adunanze è necessario l'intervento di tre consiglieri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale il partito a cui accede il Presidente. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a voti segreti.

Art. 24.

Ai membri del Consiglio di amministrazione è vietato di partecipare alle deliberazioni in quante volte vi entri il loro interesse o quello dei loro congiunti e di prendere parte a qualsivoglia contratto nel quale entri un interesse della fondazione.

Art. 25.

Le norme da osservarsi nella gestione del Convitto sono:

1. il bilancio preventivo del Convitto è ogni anno formato dal Consiglio udito il parere del Rettore;
2. il Rettore nei limiti dei singoli articoli del bilancio fa le spese del Convitto e ne rassegna, a termini del regolamento, i conti al Consiglio d'amministrazione per la revisione e gli ordini di pagamento;
3. le proposte del Rettore per storno di fondi per maggiori spese cui non si può provvedere con economie sul bilancio, e per le altre non previste, devono essere approvate dal Consiglio d'amministrazione.

In caso di dissenso fra il Rettore e il Consiglio, la decisione è rimessa al Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 26.

Le norme da osservarsi nella gestione del patrimonio sono:

1. i fondi devono, senza eccezione, darsi in affitto mediante cauzione non minore di un'annata di canone. Le locazioni di qualunque sorta si concedono per una durata non maggiore di dodici anni;
2. agli affitti non meno che alle vendite ed agli appalti di opere o di forniture si provvede di regola, per mezzo di asta pubblica, colle norme di legge;
3. i titoli di credito al portatore devono essere convertiti in nominativi al Collegio Ghislieri;
4. la costituzione di mutui attivi può farsi nei limiti di un decennio e solo a condizione di ampie garanzie ipotecarie;
5. sono vietati i contratti di vitalizio, di deposito e in generale tutti i contratti aleatori.

Art. 27.

Il Rettore provvede al buon andamento del Collegio convitto nei rapporti didattici, disciplinari ed economici. Cura l'educazione e l'istruzione degli alunni, ne invigila la condotta, ne propone d'accordo con la Commissione di disciplina (art. 8) la conferma annuale; forma ed applica i regolamenti interni; dirige la gestione economica del convitto; propone la riforma degli organici del personale, e per mezzo di una terna risultante da concorso, propone la nomina degli ufficiali del convitto; nomina e licenzia gl'inservienti.

VIII.

Uffici del Collegio.

Art. 28.

Al servizio dell'amministrazione del patrimonio attendono:

1. l'ufficio di segreteria;
2. l'ufficio di ragioneria;
3. l'ufficio di cassa;
4. l'ufficio tecnico.

Al servizio del Convitto attendono i seguenti uffici:

1. il rettorato;
2. l'economato;
3. il personale di servizio.

Art. 29.

Gli uffici sono di regola, conferiti per mezzo di pubblico concorso dal Consiglio d'amministrazione, in conformità della pianta organica che ne stabilisce il grado e lo stipendio, e del regolamento che determina le condizioni per la nomina e le attribuzioni.

L'assistente al Rettore è nominato su proposta del Rettore dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 30.

Agl'impiegati, alle vedove ed ai loro figli è concessa una pensione nella misura e sotto le condizioni stabilite dal regolamento.

Il diritto alla pensione decorre dopo quindici anni di servizio effettivo prestato al Collegio. Nel computo del servizio per liquidare la pensione non si tiene conto di quello prestato in altri uffici.

Il servizio di minor durata può dar luogo a provvedimenti eccezionali.

Art. 31.

Gli inservienti non hanno diritto a pensione; viene per altro loro costituito un fondo di previdenza giusta le norme stabilite dal regolamento.

Agli inservienti che dopo un lodevole servizio non minore di venti anni, diventano impotenti a continuarlo, il Consiglio d'amministrazione può accordare, in caso di estremo bisogno, oltre il suddetto fondo di previdenza, un annuo sussidio sulla proposta del Rettore.

Art. 32.

Un regolamento esplica le disposizioni del presente statuto e determina in modo particolare i limiti e le norme della sua applicazione.

Roma, 2 giugno 1889.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
P. BOSELLI.

Regolamento del Regio Collegio-convitto Ghislieri di Pavia

PARTE PRIMA — Dell'Istituto Ghislieri

TITOLO PRIMO
DEL COLLEGIO-CONVITTO

CAPO I.
Dei posti di studio di fondazione Ghislieri.

Art. 1.

Il Collegio Ghislieri di Pavia accoglie e mantiene gratuitamente in convitto un numero di giovani d'ingegno e poveri, proporzionato alle rendite del suo patrimonio, affinchè i medesimi possano educarsi ai buoni costumi ed istruirsi nelle lettere e nelle scienze all'Università di Pavia.

Art. 2.

Il numero dei posti di studio nel Collegio-convitto Ghislieri viene col presente regolamento fissato a ottantasei.

Art. 3.

I posti di studio nel Collegio-convitto Ghislieri si conferiscono a mezzo di concorso per esami da darsi all'Università di Pavia, colle norme stabilite da speciale regolamento. Il concorso viene bandito dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

Ogni anno, entro il mese di maggio, il Rettore del Collegio comunica la vacanza dei posti Ghislieri al Consiglio d'amministrazione.

Art. 5.

I concorrenti ai posti di studio nel Collegio Ghislieri devono presentare al Consiglio d'amministrazione regolare istanza fornita dei seguenti documenti:

1. certificato di nascita da cui risulti che il giovane è nato da genitori appartenenti alle provincie lombarde, secondo la circoscrizione anteriore al 1859, ovvero alla diocesi di Pavia, se aspira a uno dei due posti speciali stabiliti dalle tavole di fondazione per la città di Pavia.

È considerato come lombardo il giovane nato fuori del territorio a cui si estende il beneficio, per essersi la sua famiglia (appartenente alle provincie lombarde come sopra è detto) trasferita in altra provincia del regno;

2. prospetto indicante il risultato degli esami nei tre ultimi anni;
3. certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune in cui tenne dimora negli ultimi tre anni;
4. certificato medico debitamente legalizzato comprovante che il giovane ha sofferto il vaiuolo o fu vaccinato e rivaccinato con effetto;
5. attestazione del sindaco sullo stato della famiglia del concorrente. Tale attestazione deve indicare:

a) il luogo di nascita del medesimo;
b) il numero delle persone che ne compongono la famiglia;
c) la condizione, l'età e la professione di ciascuna di esse;
d) la natura, la quantità e il valore approssimativo dei beni posseduti dalle persone medesime nel comune od altrove;
e) la rendita annua approssimativa e l'ammontare delle passività.

A corredo di tale attestazione devono allegarsi:

a) le regolari e autentiche dichiarazioni dell'importare delle imposte dirette e delle tasse comunali di qualunque specie pagate da tutti i membri della famiglia;

b) la dichiarazione del padre od in sua mancanza della madre o del tutore autenticata dal sindaco, se taluno della famiglia del concorrente possegga o no altrove redditi di qualunque natura.

Art. 6.

I concorrenti ai due posti speciali assegnati annualmente alla città e diocesi di Pavia dalle tavole di fondazione, devono farne espressa dichiarazione nella loro istanza.

Art. 7.

Il Consiglio d'amministrazione giudica sui requisiti per l'ammissione dei concorrenti all'esame.

Il Rettore dell'Università, invitato dal Consiglio d'amministrazione, nomina la Commissione esaminatrice e presiede alle operazioni del concorso.

A ciascuno dei membri della commissione esaminatrice è corrisposta, dal Consiglio suddetto, un'indennità di L. 150, se risiedono in Pavia e di L. 200, se risiedono altrove.

Agl'impiegati della segreteria universitaria è accordata in totale una rimunerazione di L. 150.

Art. 8.

I concorrenti prima di essere ammessi all'esame, vengono sottoposti ad una visita medica, allo scopo di accertare la loro sana costituzione

Art. 9.

Tutti gli alunni senza distinzione, devono risiedere nel Convitto per attendere agli studi continuamente nell'Università di Pavia.

Quelli però che si recano alle scuole superiori d'applicazione per eseguirvi gli studi che mancassero nell'Università di Pavia e necessari per compiere la loro carriera scolastica, sono dalla fondazione Ghislieri

provveduti di un assegno mensile di L. 70, se la loro famiglia dimora nel luogo di studio, e di L. 100, se dimora altrove.

Art. 10.

L'assegno è pagato dalla cassa dell'amministrazione in rate mensili posticipate. Per conseguire il pagamento devono gli alunni presentare ogni mese al Consiglio d'amministrazione, per il tramite del Rettore del Collegio, la loro quietanza con un'attestazione del Direttore dell'istituto al quale sono inscritti, circa la loro assiduità alle scuole.

Art. 11.

Gli alunni conservano il posto finchè hanno compiuto il corso degli studi a cui si sono ascritti, sempre che ottengano la conferma annuale norme dello statuto.

Art. 12.

Per ottenere la conferma annuale tutti gli alunni indistintamente devono:

1. riprodurre l'attestazione del sindaco di cui all'art. 5, coll'aggiunta non essere intervenuto alcun cambiamento nello stato economico della famiglia;

2. avere osservato costantemente una condotta irreprensibile a giudizio del Consiglio di disciplina;

3. avere riportato nel complesso degli esami prescritti il grado di merito occorrente per l'esonero dalle tasse. Tuttavia possono essere confermati anche quegli alunni che avessero riportato uno, due o tre gradi di meno, ma in tal caso la riammissione dei medesimi al godimento del beneficio viene ritardata rispettivamente di uno, due o tre mesi.

Art. 13.

Sulle rendite del Collegio Ghislieri, sempre che le condizioni del bilancio lo consentano, si conferiscono ogni anno, per mezzo di concorso, quattro premii speciali intitolati. « Premi Vittorio Emanuele », sotto forma di assegni per studi di perfezionamento, uno di lire 3000 per compiere i detti studi all'estero, gli altri tre di lire 1000 per compierli nell'interno del regno.

A questi premi possono aspirare coloro che abbiano compiuto almeno l'ultimo anno di studio e conseguita da non oltre quattro anni la laurea nella R. Università di Pavia.

Non saranno ammessi al concorso quelli che negli esami finali di laurea non avranno riportato il grado di merito richiesto per la dispensa dalle tasse, qualunque risultato abbiano ottenuto negli esami di riparazione.

Art. 14.

Il concorso viene bandito dal Ministero della Pubblica Istruzione colle norme stabilite pei concorsi agli assegni governativi per studi di perfezionamento all'estero e nel regno.

Art. 15.

Alle domande di ammissione al concorso dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. certificato d'aver compiuto l'ultimo anno di studio e da non più di quattro anni conseguita la laurea nella R. Università di Pavia;

2. giudizio della facoltà, nella quale il concorrente ha fatto i suoi studi, sulla sua speciale attitudine a perfezionarsi in una data disciplina;

3. certificato di buona condotta morale rilasciato dal sindaco del comune nel quale il concorrente ebbe dimora nell'ultimo triennio;

4. almeno una memoria originale sulla materia nella quale il concorrente intende perfezionarsi od in altra materia affine;

5. tutti quegli altri documenti e lavori che il concorrente creda possano dimostrare il suo valore e la maturità dei suoi studi.

Per concorrere all'assegno per studi di perfezionamento all'estero è inoltre necessario provare di conoscere a sufficienza la lingua ufficiale del paese in cui si vogliono compiere gli studi.

Art. 16.

Il giudizio sul valore dei titoli presentati dai concorrenti sarà dato dalle Commissioni nominate dal Ministero dell'Istruzione Pubblica pei concorsi agli assegni governativi e colle norme seguite per questi.

La designazione dei vincitori del concorso sarà fatta dalla Giunta del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione.

Art. 17.

A parità di merito sarà preferito chi per tutto il corso di studio od anche per qualche anno, fu alunno del Collegio Ghislieri, o appartiene per ragione di nascita alle provincie lombarde (giusta l'art. 5).

Art. 18.

Il conferimento dei « Premi Vittorio Emanuele » e la designazione della sede in cui si devono fare gli studi di perfezionamento appartengono al Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 19.

Il nome dei premiati viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 20.

Il godimento dei singoli assegni dura un anno. Coloro che avranno ottenuto un assegno di lire 1000 per studio di perfezionamento nel Regno, dovranno compiere detti studi nell'Università di Pavia, o presso l'Istituto che il Ministero, previo parere della Giunta del Consiglio superiore, designerà a sensi dell'articolo 18.

Art. 21.

Non si concede il premio a chi è provveduto di altro assegno per studio di perfezionamento o di una retribuzione per altro ufficio scolastico, ovvero anche di un emolumento professionale.

Art. 22.

Il pagamento del premio si ripartisce in rate mensili sulla durata dell'anno scolastico.

Per ottenerlo devono i premiati trasmettere ogni mese al Consiglio d'amministrazione la propria regolare quietanza, col visto del capo dell'Istituto, ed ogni trimestre la dichiarazione di frequenza alle lezioni dei corsi ai quali si sono iscritti. La detta dichiarazione deve essere emessa dai professori e munita del visto del capo dell'Istituto.

Art. 23.

I pagamenti si fanno alla cassa del Collegio. I premiati provvedono alla riscossione.

CAPO II.

Dei posti di studio di fondazione Castiglioni.

Art. 24.

I quattro alunni della fondazione Castiglioni sono nominati dal patrono temporario della medesima, indipendentemente da concorso o da esame.

Art. 25.

La vacanza dei posti di fondazione Castiglioni è notificata dal Rettore al Consiglio d'amministrazione, il quale ne informa il patrono e, col mezzo di manifesto da pubblicarsi nei modi regolari, quanti potessero vantar diritto di prelazione.

Art. 26.

Il patrono della fondazione Castiglioni rimette gli atti di nomina al Consiglio d'amministrazione, a cui è riservato il diritto di assicurarsi se i presentati posseggono i requisiti prescritti dalla fondazione Castiglioni e dai numeri 3, 4 e 5 del precedente articolo 5.

Art. 27.

Gli alunni della fondazione Castiglioni sono pareggiati interamente a quelli della fondazione Ghislieri nei diritti come negli obblighi.

TITOLO SECONDO

DELLA DIREZIONE DEL CONVITTO.

CAPO I.

Del Rettore.

Art. 28.

La direzione del Convitto ha per oggetto il buon andamento del medesimo, la educazione, gli studi, il profitto degli alunni nei rapporti col Collegio, coll'Università, e con altri istituti superiori e colle famiglie. Essa è affidata interamente al Rettore, il quale, per tutto ciò che la concerne, corrisponde direttamente col Ministro della pubblica istruzione.

Art. 29.

Il Rettore ha stanza nel Convitto: non può avere altro impegno

fuori del Collegio, nè assentarsi dalla città senza averne provveduto alla supplenza.

Art. 30.

Il Rettore avverte ogni alunno, che entra nuovo in collegio, dei doveri che gl'incombono, gli consegna una copia del regolamento interno, che contiene tutte le discipline, riceve la parola d'onore che le osserverà fedelmente e ne fa risultare per via di protocollo firmato da lui e dall'alunno.

Art. 31.

Invigila sulla condotta e sui costumi degli alunni così nel recinto dello stabilimento come fuori di esso, li avvicina per educarne il carattere e l'ingegno, veglia attentamente sulla loro applicazione agli studi, procacciandosi informazioni dai presidi delle diverse facoltà e dai singoli professori circa la loro frequenza alle lezioni, ed il profitto; li ammonisce quando cadono in qualche mancanza; si tiene in corrispondenza colle famiglie degli alunni per ragguagliarle dei loro procedimenti e per invocarne, all'occorrenza, l'intervento.

Art. 32.

Stabilisce le discipline concernenti la distribuzione delle occupazioni, gli orari e le regole di comune convivenza e d'igiene.

Art. 33.

Alla fine dell'anno scolastico presenta così al Ministero della Pubblica Istruzione come al Consiglio d'amministrazione, una relazione sull'andamento del Convitto e su ciò che può conferire al miglioramento del medesimo.

CAPO II.

Degli alunni.

Art. 34.

Il Convitto Ghislieri si apre ogni anno il giorno prima della apertura dell'Università, e si chiude il giorno in cui termina la sessione ordinaria estiva d'esame.

Tutti gli alunni devono trovarsi nel Collegio all'apertura del medesimo, e ciascuno ne esce il giorno successivo a quello in cui ha terminati gli esami.

Art. 35.

Nel Collegio-convitto gli alunni sono alloggiati in camere separate, fornite dei mobili necessari, ed hanno la mensa in comune, il riscaldamento ed i lumi.

Art. 36.

Ogni alunno entrando in Collegio riceve in consegna dall'economo le suppellettili della camera che gli è destinata dal Rettore, e sulla ricevuta che deve rilasciarne, si obbliga di restituirle alla fine dell'anno nella stessa condizione, salvo il naturale deperimento. È responsabile dei danni che può avere arrecato nel Collegio; a tal fine fa ogni anno al suo ingresso un deposito di lire venti nelle mani dell'economo, che ne dà conto alla fine dell'anno medesimo.

Art. 37.

L'alunno deve portare con sè, oltre il vestiario ed il corredo necessario per la pulizia della persona, anche la biancheria e le coperte da letto.

Ogni cosa deve essere riconosciuta decente e in buona condizione. La custodia e la lavatura, come la rammendatura e la stiratura del corredo personale e da letto sono a carico dell'alunno.

L'alunno deve vestire abiti decenti e portare cappello a tesa soda.

Art. 38.

Il Collegio-convitto rimane aperto ogni giorno dalle ore mattutine sino alle ore nove della sera durante il primo semestre, e sino alle dieci durante il secondo. Nessuno alunno può rientrare più tardi o pernottare fuori del Collegio senza il biglietto di permesso del Rettore.

Art. 39.

È vietato d'introdurre in Collegio qualsivoglia persona senza il biglietto di permesso del Rettore.

Art. 40.

Gli alunni sono tenuti a frequentare con diligenza esemplare le lezioni dei loro professori all'Università, ed a giustificare le mancanze tanto ai professori quanto al Rettore con un motivo legittimo.

Art. 41.

Alla fine dell'anno scolastico gli alunni devono presentare al Rettore gli attestati degli esami sostenuti per le deliberazioni circa la conferma annuale.

Art. 42.

Le infrazioni delle discipline e la inosservanza dei doveri scolastici sono punite coll'ammonizione verbale, con l'ammonizione scritta, colla sospensione del beneficio estensibile ad un intero anno scolastico e colla espulsione.

Gli alunni che frequentano gli Istituti superiori fuori di Pavia, sono puniti con l'ammonizione, colla sospensione o colla privazione dell'assegno.

Art. 43.

L'ammonizione verbale e l'ammonizione scritta si applicano per gli atti di semplice indisciplina e per negligenza allo studio. La sospensione dal beneficio si applica dopo tre ammonizioni scritte e nel caso di più gravi infrazioni. La espulsione si applica agli alunni già puniti colla sospensione; agli espulsi dall'Università; ai colpevoli delle mancanze all'onore o di reato comune.

Art. 44.

Il primo e secondo grado di pena sono applicati dal Rettore o dalla Commissione di disciplina; gli altri da quest'ultima.

La Commissione di disciplina istituisce un regolare processo scritto, al quale è chiamato l'alunno, che vi ha dato occasione, per le sue discolpe, e pronunzia un giudizio motivato.

Nel caso di insubordinazione collettiva, il Rettore dell'Istituto può rimuovere sull'atto i promotori ed i più riottosi, riferendone tosto alla Commissione di disciplina per la sanzione del provvedimento.

I casi di espulsione sono comunicati al ministro della pubblica istruzione dal presidente della Commissione di disciplina.

Art. 45.

La Commissione di disciplina siede in uno dei locali dell'amministrazione; è convocata dal presidente ogni trimestre, e tutte le volte che abbia ad esercitare il suo ufficio, ovvero che il Rettore od altro commissario ne faccia domanda.

Delle adunanze della Commissione è tenuto processo verbale a cura del segretario. I processi verbali rimangono presso il presidente della Commissione, al quale il Rettore comunica altresì le ammonizioni da lui inflitte.

Art. 46.

Gli alunni non possono esigere dagli inservienti servizi diversi da quelli a cui gli inservienti stessi sono obbligati, salvo in caso di assoluto bisogno coll'assenso del Rettore.

Art. 47.

A svago degli alunni e a scopo igienico possono essere destinati dal Rettore il giardino, il bigliardo, la musica, la ginnastica, la scherma ecc., in quei giorni e in quelle ore che saranno determinate dal regolamento interno.

TITOLO III.

Dell'amministrazione del Convitto.

CAPO I.

Della biblioteca.

Art. 48.

A promuovere negli alunni la coltura generale e ad agevolare loro lo studio delle materie dei corsi a cui sono iscritti, è aperta durante l'anno scolastico la biblioteca dell'Istituto.

Alla biblioteca è assegnata annualmente dal Consiglio d'amministrazione una somma per acquisto e legature di libri.

Art. 49.

La direzione della biblioteca è affidata al Rettore; il servizio all'assistente del Rettore.

Art. 50.

Il Rettore eroga la dotazione, fa registrare i libri acquistati a catalogo, e presenta ogni anno al Consiglio d'amministrazione il rendiconto corredato dalle pezze giustificative, e l'elenco delle opere acquistate, distribuite per ordine di materie

CAPO II.

Del servizio sanitario.

Art. 51.

Il servizio sanitario del Collegio-convitto è affidato ad un medico chirurgo. Questi si presenta ogni mattina all'Istituto per ogni eventuale occorrenza: invigila l'igiene generale del Convitto; ne cura il personale in caso di malattia; prescrive il regime e il dietetico dell'infermeria.

Art. 52.

Il medico-chirurgo è tenuto a visitare singolarmente i concorrenti ai posti di studio nel Collegio prima dell'esame, per constatare se sono dotati di sana costituzione.

È parimente tenuto a stendere i capitolati per la fornitura dei medicinali al Convitto, o a riscontrare e a liquidare le parcelle delle fatte somministrazioni, nonchè a istituire sulla qualità delle derrate le verificazioni di cui fosse richiesto dal Rettore.

Ove per qualunque motivo non potesse momentaneamente disimpegnare il proprio ufficio, deve informarne il Rettore, e d'accordo con lui, provvedere alla supplenza.

Art. 53.

Il Rettore spedisce ai genitori o rappresentanti degli alunni che cadano malati, un pronto avviso, e successivamente li informa dell'andamento della malattia.

Nel caso di una malattia che possa turbar l'ordine o recare grave molestia o mettere a pericolo la salute dei convittori, l'alunno è temporaneamente allontanato dal Collegio perchè si faccia curar fuori a proprie spese.

Art. 54.

La cura medica e le medicine per il rettore e per gli alunni sono a carico del Collegio; i consulti sono a carico dell'ammalato.

CAPO III.

Del trattamento.

Art. 55.

Il Rettore e gli alunni sono mantenuti a carico del Collegio col seguente trattamento:

Alla levata: caffè nero; alla colazione: caffè e panna o una pietanza con un quinto di litro di vino; al pranzo: minestra, due pietanze, formaggio, frutta o paste dolci, e tre quinti di litro di vino.

Il pane si distribuisce alla colazione ed al pranzo in ragione del bisogno individuale.

Art. 56.

Si dà un trattamento straordinario nei limiti segnati dal regolamento interno, nelle seguenti solennità:

1. nel primo giorno dell'anno, e nei giorni di Pasqua, di Pentecoste e di Natale:
2. nel giorno della nascita delle LL. MM. il Re e la Regina;
3. nel giorno di S. Pio V, fondatore del Collegio;
4. nel giorno della festa nazionale dello Statuto.

Art. 57.

Il pranzo è imbandito per tutti gli alunni indistintamente nel refettorio ad una medesima ora fissata dal Rettore.

Levate le mense, non si fornisce più il pranzo ad alcuno.

Art. 58.

Il Rettore di concerto coll'economo, ordina, un giorno per l'altro, la minuta del pranzo, facendo avvertenza che i cibi siano convenientemente alternati.

Spetta in particolare modo all'economo di vigilare che non avvenga alcuna indebita manipolazione, distribuzione o consumazione delle derrate, e di curare che i cibi siano confezionati colla massima diligenza, che sui deschi ogni cosa sia ben disposta, in buona condizione, in sommo grado pulita, e che il servizio delle mense sia fatto con tutta la precisione.

CAPO IV.

Forniture e suppellettili.

Art. 59.

La provvista dei generi alimentari pel mantenimento dei convittori si fa, di regola, mediante appalto aggiudicato in seguito ad asta pubblica od a licitazione privata.

Gli appalti si concedono in generale per un solo anno, e devono essere garantiti da un congruo deposito.

Art. 60.

La somministrazione dei generi alimentari appaltati dev'essere ordinata giornalmente col mezzo di buoni staccati da un registro a matrice e firmato dal Rettore e dall'economo.

Allorchè i generi alimentari occorrenti nella giornata sono consegnati alla dispensa, l'economo deve darne avviso al Rettore, al quale spetta di verificare la quantità e di giudicare inappellabilmente della qualità.

Alla fine d'ogni mese il Rettore presenta, colla dichiarazione della loro esattezza, i conti dei fornitori corredati dei buoni d'ordinazione.

Il Consiglio d'amministrazione rivede i conti ed ordina il pagamento del loro importo.

Art. 61.

I depositi a garanzia dei contratti, si restituiscono per deliberazione del Consiglio, quando la contabilità relativa risulti completamente estinta.

Art. 62.

Per le spese minute d'ogni sorta che accade di fare giornalmente pel Convitto, a richiesta del Rettore, si anticipa di volta in volta all'economo un congruo fondo, del quale l'economo stesso, per mezzo del Rettore, presenta ogni mese al Consiglio d'amministrazione il rendiconto colle prove della erogazione.

Art. 63.

La provvista dei mobili, delle biancherie, delle stoviglie, degli utensili ed attrezzi d'ogni specie si fa di volta in volta a norma del bisogno nei limiti dei rispettivi fondi stanziati in bilancio.

I conti relativi sono dal Rettore rimessi al Consiglio d'amministrazione per gli ordini di pagamento.

CAPO V.

Uffici e servizi del Collegio-convitto.

Art. 64.

Gli uffizi e servizi che riguardano la gestione del Convitto sono i seguenti:

1. rettorato;
2. economato;
3. personale di servizio.

Tutto il personale addetto al Convitto è posto sotto la immediata dipendenza del Rettore.

Art. 65.

L'ufficio rettorale è rappresentato dal Rettore.

Il disimpegno delle occorrenze d'ufficio è affidato ad un assistente, il quale supplisce al Rettore nei casi di impedimento.

Art. 66.

Nell'ufficio del Rettore vi sarà:

1. il registro generale degli alunni che deve contenere il nome dell'alunno, la paternità, il luogo di nascita, la facoltà a cui è inscritto, la data della nomina, la data e l'esito della laurea.

2. la matricola annuale che deve indicare il nome dell'alunno, la facoltà a cui appartiene, l'anno di corso, l'esito degli esami, la conferma, il passaggio alle scuole d'applicazione.

Art. 67.

Alla fine dell'anno scolastico, il Rettore presenta al Consiglio d'amministrazione le sue proposte circa la gestione del Convitto, onde ne sia tenuto conto nel preventivo.

Art. 68.

L'assistente attende oltre ai registri nominati di sopra, al protocollo, all'archivio nei modi e colle norme stabilite per gli uffici dell'amministrazione patrimoniale, alla spedizione degli atti, al servizio della biblioteca ed adempie agli altri uffici che gli sono commessi dal Rettore.

Art. 69.

Per il servizio della biblioteca l'assistente cura l'ordinamento, la custodia e la distribuzione dei libri. registra le note di spese, tiene

in corrente i cataloghi; presenta alla fine dell'anno al Rettore la nota degli alunni che hanno frequentato la sala di lettura e il prospetto delle opere richieste nel corso dell'anno da ciascuno di essi.

Art. 70.

L'ufficio economale è costituito da un economo e da un applicato.

L'economo attende al regolare andamento del servizio interno del Convitto ed ha la sorveglianza immediata sui magazzini, sulla guardaroba, sui mobili, sulla dispensa,sulla cucina, sul refettorio; e rilevando il bisogno di provvedimenti, ne fa proposta al Rettore.

Tiene il registro di dispensa in corrispondenza coi buoni d'ordinazione, registrandovi giornalmente le derrate acquistate, le consumate, le residuate; tiene il registro delle spese minute, inscrivendovi giorno per giorno le spese di qualsivoglia natura; tiene il registro della guardaroba e di quanto altro a lui è dato in consegna facendovi le opportune annotazioni di carico e scarico di conformità alle autorizzazioni avute dal Consiglio d'amministrazione; notifica le confezioni di biancheria nuova e le trasformazioni di articoli usati di guardaroba; tiene in custodia tutti gli oggetti di argento e quelli di maggior valore esistenti nel Convitto.

Nel mese di gennaio compila l'inventario di quanto esiste nella guardaroba e ne rassegna una copia al Consiglio d'amministrazione. Ad ogni quinquennio poi procede in concorso con il ragioniere ad una generale revisione dell'inventario di tutto ciò che è affidato alle sue cure stabilendone il relativo valore.

L'economo presta l'opera sua anche in servizio dell'amministrazione patrimoniale e le mansioni relative sono stabilite nella parte II, capo II agli art. 117, 118 e 119.

L'economo per la responsabilità annessa al suo ufficio, presta una cauzione di lire duemila.

Le deficienze ed i guasti di oggetti provenienti da incuria dell'economo, vengono posti a carico del medesimo e trattenutone il valore sullo stipendio di esso.

Art. 71.

L'applicato coadiuva l'economo in tutte le diverse di lui mansioni, segnatamente nella vigilanza sulla cucina e nella tenuta del registro guardaroba; attende in particolare alla pulizia del fabbricato e di tutti i locali in esso esistenti, nonchè dei mobili, utensili e quant'altro costituisce l'arredo del Convitto, supplisce l'economo in caso di assenza o d'impedimento.

Art. 72.

Il servizio materiale interno è disimpegnato da inservienti sotto la immediata dipendenza e direzione dell'economo.

Art. 73.

L'economo riferisce al Rettore qualunque mancanza degli inservienti per la conveniente punizione.

Art. 74.

Gl'inservienti sono incaricati della pulizia del fabbricato, dei locali della biblioteca, del refettorio e d'ogni altro ambiente, del servizio delle camere e delle mense e sono tenuti di prestarsi, a richiesta del Rettore o dell'economo, anche per eventuali bisogni degli alunni.

Art. 75.

Sono obbligati a risiedere nel Convitto secondo il turno stabilito dal Rettore, onde attendere ai servizi che esigono la permanenza personale.

Art. 76.

Tutti gli inservienti sono responsabili della biancheria e d'ogni altro oggetto che sia dato loro in consegna, nonchè dei disordini che possono derivare dalla trasgressione dei loro doveri, e quindi anche dei guasti ai locali, ai mobili ed utensili, di cui non facessero immediatamente denuncia.

Le indennità e le multe che venissero inflitte saranno prelevate dal fondo individuale di cui all'art. 31 dello statuto e 200 del regolamento e nell'insufficienza di questo dalla loro paga mensile.

Art. 77.

Le norme particolari per gl'inservienti sono determinate da apposite istruzioni.

Art. 78.

La nomina ed il licenziamento degl'inservienti come le punizioni loro inflitte vengono dal Rettore comunicate la Consiglio d'amministrazione.

PARTE SECONDA — Dell'amministrazione generale

TITOLO UNICO

DELL'AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

CAPO I.

Consiglio d'amministrazione

Art. 79.

Il Consiglio d'amministrazione si rinnova nei modi previsti dall'articolo 17 dello statuto.

Il Presidente informa la Giunta municipale e il Rettore dell'Università d'ogni vacanza che si verifica nel Consiglio per l'elezione di rimpiazzo. A tale uopo tiene in evidenza, su di apposito registro, le date delle nomine, dei sorteggi e delle scadenze.

Alla fine di ciascuno dei primi tre anni, il Presidente fa in seduta il sorteggio del consigliere che deve uscire di carica.

I membri del Consiglio, che cessano dall'ufficio per qualsiasi motivo, rimangono in carica finchè sono surrogati.

Art. 80.

Il Consiglio d'amministrazione attende ad amministrare e tutelare il patrimonio del Collegio, promovendone il progressivo incremento, curando di liberarlo da ogni peso e passività. A questo scopo visita tratto tratto i poderi per riconoscerne lo stato, studiarne i miglioramenti e mandarli ad effetto.

Art. 81.

Il Consiglio tiene ordinariamente una seduta alla settimana in giorno stabilito. Si raduna altresì all'occorrenza in altro giorno ad invito del presidente.

Gli oggetti da sottoporsi alle deliberazioni sono fissati dal presidente o dalla proposta dei consiglieri. La relazione sugli oggetti da trattarsi è fatta dal presidente o dal consigliere incaricato, e contiene l'esposizione dell'affare, le considerazioni e la proposta del relatore.

La deliberazione esprime sommariamente la discussione, ed è firmata dai membri del Consiglio e dal segretario. Ogni consigliere può fare inserire nella deliberazione il motivo del proprio voto.

CAPO II.

Uffici e servizi dell'amministrazione patrimoniale

Art. 82.

Per l'amministrazione del patrimonio il Consiglio è assistito dai seguenti uffici:

1. segreteria;
2. protocollo, spedizione, archivio;
3. ragioneria;
4. cassa;
5. ufficio tecnico;
6. porteria;

La direzione generale degli uffici spetta al Presidente, da cui dipende tutto il personale ed a cui è riservato provvedere alle eventuali supplenze.

Art. 83.

Accadendo richiamare consulti in linea giuridica od amministrativa, o discendere in giudizio, il Consiglio si vale d'un avvocato procuratore di fiducia retribuito sopra regolari specifiche.

Art. 84.

Il segretario, sotto la dipendenza del Presidente, ha la direzione e sorveglianza degli uffici e servizi amministrativi, ed è perciò respon-

sabile dei medesimi non meno che del personale e del regolare andamento degli affari.

Attende, sotto gli ordini del presidente, alla istruzioni degli affari riguardanti l'amministrazione del patrimonio non che alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; assiste a tutte le sedute del Consiglio, e ne redige i processi verbali; interviene alle aste ed ai contratti, ne prepara le minute ed i progetti e sta garante della loro regolarità ed efficacia; allestisce i progetti dei regolamenti e le istruzioni d'ogni sorta per gli uffici e servigi dipendenti; stende le deliberazioni del Consiglio, le minute del carteggio ed i protocolli d'ufficio, nonchè le relazioni sullo stato patrimoniale, sui rendiconti materiali e morali, e sopra ogni maniera di contratti; ha la responsabilità dell'osservanza delle leggi sul bollo e registro riguardo agli atti e contratti che sono stipulati, direttamente negli uffici d'amministrazione; sovrintende all'archivio, al protocollo e alla spedizione; riferisce al presidente le mancanze degli impiegati nell'adempimento dei loro doveri d'ufficio.

Art. 85.

Il segretario rappresenta con procura il Collegio nelle cause di competenza dei pretori.

Art. 86.

Tiene un registro degli affari che hanno d'uopo di richiamo, e li ripropone ai termini stabiliti o dopo un congruo tempo al presidente.

Alla fine di ciascun bimestre presenta al medesimo la nota delle deliberazioni non eseguite e degli atti non esauriti.

Tiene il registro delle liti e vi nota la data della citazione, della sentenza e delle convenzioni.

Tiene il registro delle ipoteche a favore del Collegio ed avvisa il presidente della scadenza almeno due mesi prima del termine.

Custodisce gli atti del governo, quale che sia la forma in cui sono emanati, e tiene una nota speciale delle disposizioni di massima concernenti in qualche modo il Collegio.

Cura la conservazione in buon ordine dell'archivio antico.

Disimpegna tutte quelle particolari incombenze ed attribuzioni che gli sono affidate dal Consiglio.

Art. 87.

Il protocollo, la spedizione e l'archivio sono disimpegnati da un applicato sotto la direzione del segretario.

L'applicato registra sul protocollo tutti gli esibiti con numero progressivo in ordine cronologico, scrivendovi la provenienza, la data della presentazione, il sunto dell'oggetto o degli oggetti a cui si riferiscono, l'ufficio o la persona a cui vien trasmesso, la data del passaggio all'archivio, e, se trattasi di affari in corso, il numero precedente relativo.

Contrappone ad ogni registrazione di protocollo l'esaurimento, ossia il sunto dell'ordinanza o della deliberazione con la data e la classificazione d'archivio.

Tiene una rubrica degli esibiti, registrandovi lo spoglio del protocollo, e tiene un registro numerico per il pronto rinvenimento degli atti.

Rassegna ogni mese al segretario un elenco degli atti che risultano sul protocollo non ancora esauriti.

Art. 88.

Dispone le copie della corrispondenza d'ufficio, di tutte le scritture, dei rapporti tecnici e delle perizie.

Cura la spedizione ed il recapito dei pieghi, delle lettere, delle note, dei rapporti d'ogni genere con le registrazioni atte ad assicurare la regolarità di questo servizio.

Art. 89.

Raccoglie e custodisce nell'archivio gli atti e i documenti, li classifica, li registra e li colloca in cartelle ordinate per materia e tempo.

È responsabile della regolare conservazione degli atti. Senza uno speciale ordine scritto dal presidente non rilascia nè comunica ad alcuno che sia estraneo all'amministrazione documenti, atti o notizie; ed agli stessi impiegati d'ufficio non rilascia documento od atto qualsiasi se non per ragione di servizio giustificato, e con quelle cautele che ne assicurino la conservazione ed il facile rinvenimento.

Disimpegna infine tutto il lavoro di scritturazione e tutte le incombenze che gli sono affidate.

Art. 90.

L'ufficio di ragioneria è costituito da un ragioniere e da un applicato contabile, e attende alla contabilità tanto dell'amministrazione del patrimonio quanto della gestione del Convitto.

Art. 91.

Il ragioniere tiene in evidenza sui mastri le attività e passività patrimoniali le rendite e le spese, le restanze attive e passive; compila il bilancio preventivo entro settembre ed il consuntivo entro maggio di ciascun anno; e dal preventivo approvato stralcia gli articoli che riguardano la gestione del Convitto, onde sieno comunicati al Rettore.

Tiene il registro od inventario dei beni mobili ed immobili del Collegio, il registro di carico e scarico delle suppellettili, biancheria ed altro date in consegna all'economo; confronta questo registro con quelli tenuti dall'economo stesso ed informa l'amministrazione delle eventuali differenze; tiene altresì il libro di cassa, l'altro dei mandati, il ruolo degli impiegati, dei salariati, dei pensionati e delle persone che percepiscono assegni o sussidi temporanei.

Tiene in evidenza, sopra apposito registro, le principali condizioni dei contratti, vi nota le loro fasi di delibera e di stipulazione con la data ed il numero delle bollette dei depositi, anche provvisori, la data della loro registrazione e la tassa pagata, accertando sull'esibito la avuta comunicazione.

Alla fine d'ogni quinquennio procede in concorso dell'economo alla revisione generale dell'inventario, del mobiliare, della biancheria, argenteria ecc., stabilendone il relativo valore per le opportune eventuali modificazioni da farsi sul mastro.

Art. 92.

Informa in tempo utile il Consiglio della scadenza dei contratti. L'avviso per i contratti d'affitto è dato tre anni prima della scadenza; per quelli di pigione dodici o sei mesi prima, secondo che la durata ne sia maggiore o minore di un anno.

Art. 93.

Controlla la cassa, ne riscontra gli stati mensili e propone l'impiego delle giacenze non vincolate a spese; assiste alla verificazione di cassa; sorveglia la regolarità del registro di carico e scarico de' depositi e di quello della cassa di cauta custodia.

Art. 94.

Emette gli ordinativi di entrata ed i mandati di pagamento in base alle deliberazioni del Consiglio od alle risultanze dei mastri.

Tiene in evidenza i crediti patrimoniali e reddituali del collegio, e presenta ogni mese a protocollo un prospetto delle partite scadute e non esatte.

Rivede tutte le parcelle di qualunque sorta, per qualunque titolo, anche sulle liquidazioni fatte e ne certifica la regolarità in base ai relativi recapiti giustificativi. Quando una parcella, sebbene già liquidata, richieda variazioni, la restituisce al Consiglio d'amministrazione, proponendo con rapporto scritto il modo secondo cui deve essere regolarizzata.

Art. 95.

Esprime, se richiesto, il proprio voto in materia contabile; presenta le notificazioni necessarie a garantire gli enti patrimoniali e i diritti eventuali dell'istituto, ad assicurare gl'introiti a tempo debito ed a prevenire i danni del ritardo nei pagamenti, i richiami in via amministrativa e finanziaria per sgravio o restituzione d'imposte.

Promuove il pagamento delle competenze agl'impiegati ed ai salariati del Collegio in base alla pianta organica annessa al presente regolamento, nonchè di quelle dovute ai pensionati in base alle rispettive partite.

Art. 96.

Si presta per delegazione del Consiglio a fare la riscossione giudiziale delle partite di credito di competenza dei conciliatori, intervenendo alle relative udienze nonchè a tutti quegli speciali lavori che gli vengano affidati.

Art. 97.

Nei casi di assenza o d'impedimento del segretario, ne disimpegna tutte le attribuzioni.

Art. 98.

L'applicato contabile disimpegna tutte le mansioni di ordine contabile che gli sono commesse; surroga nel caso di assenza il ragioniere; eseguisce le copie dei lavori occorrenti per uso interno d'ufficio o per la trasmissione alle autorità ed ai privati, e le copie nitide dei bilanc e dei rendiconti; aiuta la spedizione a trascrivere in bella forma le minute d'ufficio e le copie occorrenti dei rapporti tecnici e delle perizie.

Art. 99.

Il cassiere non paga che sopra mandati regolari, nè riceve alcuna somma che dietro regolare ordinativo d'entrata, ritira e rilascia regolari quietanze, tiene in evidenza sul giornale di cassa tutte le esazioni e tutti i pagamenti, facendovi le registrazioni in base agli ordinativi d'entrata ed ai mandati di pagamento, ed indicando ad ogni articolo la data e il numero dei medesimi e delle quietanze; presenta ogni giorno al presidente uno stato di cassa, ed ogni mese ed in qualunque tempo a richiesta del Consiglio, un conto di cassa debitamente corredato degli ordinativi d'entrata e dei mandati che a tale uopo tiene raccolti in apposito cartello. Riceve i depositi e li restituisce dietro ordine scritto ritirandone quietanza e notando in apposito registro il relativo carico e scarico.

Art. 100.

Il cassiere soddisfa ai bisogni ordinari dell'amministrazione col fondo della cassa corrente, che viene reintegrato ad ogni occorrenza. Il detto fondo, di regola, non è maggiore di lire 10,000. Le somme eccedenti i bisogni ordinari della cassa corrente sono ritirate nella cassa di cauta custodia La cassa di cauta custodia si chiude con tre chiavi tenute, due dal presidente e una dal cassiere.

Spetta al cassiere di riferire tanto la deficienza, quanto la esuberanza dei fondi nella cassa corrente per la deliberazione del Consiglio circa il reintegro o il ritiro.

Art. 101.

Il cassiere è responsabile di qualunque differenza di numerario risultasse all'atto delle verificazioni di cassa e di ogni mancanza di valori a lui consegnati. Egli non può trasportare alcuna somma di danaro fuori del locale in cui è posta la cassa, se non dietro ordine del Presidente, nè può tenere in cassa altri valori fuori di quelli a lui affidati dal Consiglio.

Art. 102.

Le esigenze ed i pagamenti si fanno in moneta legale, e sopra la stessa base sono regolate le registrazioni. In queste però, se il Consiglio lo prescrive, devono essere tenuti distinti i valori a seconda della loro specie particolare.

Art. 103.

Il cassiere non può pagare i mandati per via di acconto, ma deve estinguerne sempre l'intiero importo.

Art. 104.

È sospeso il pagamento del mandato pel quale sia notificato un sequestro giudiziale, e l'intimazione si sottopone al Consiglio per le sue deliberazioni.

Art. 105.

La cassa è soggetta alle visite che il Presidente quando che sia reputasse di fare onde riconoscere la regolarità dell'esercizio e dei registri.

Della verifica vien fatto constare per mezzo di un processo verbale in doppio, sottoscritto dal Presidente e dal cassiere, dal segretario e dal ragioniere.

Art. 106.

Il conto della gestione del cassiere è liquidato ogni anno.

Art. 107.

Il cassiere per l'esercizio della cassa presta una cauzione di lire 20,000 mediante ipoteca sopra immobili o sopra certificato del debito pubblico al valore di borsa.

Art. 108.

In caso di assenza volontaria od involontaria, il cassiere deve sotto la sua responsabilità provvedere all'esercizio della cassa col mezzo di persona benevisa al Consiglio, vincolata alle discipline d'ufficio.

Art. 109.

Il servizio tecnico è disimpegnato da un ingegnere di campagna rivestito anche della qualità di agente, e da un ingegnere urbano.

Art. 110.

L'ingegnere di campagna ha la sorveglianza e la responsabilità tecnica su tutto il patrimonio del Collegio fuori della città di Pavia. È quindi tenuto a prendere esatta cognizione del patrimonio immobile, dei diritti e delle ragioni di qualsivoglia natura, delle servitù attive e passive al patrimonio stesso inerenti, e ad informarsene così minutamente da poter rispondere ad ogni bisogno.

Art. 111.

Compila tutti i progetti delle affittanze colle perizie e coi capitolati relativi; allestisce i preventivi delle opere di riparazione occorrenti in campagna; propone progetti di miglioramenti agricoli, di condotte di acque, di costruzioni rurali di ogni sorta e ne erige le perizie: rileva le planimetrie e i tipi, compila i capitolati d'appalto per aste pubbliche o per licitazioni private, e sorveglia accuratamente l'esecuzione delle opere; prepara le ricognizioni livellarie e le perizie per l'affrancazione o la vendita delle enfiteusi, per l'accertamento dei laudemi; notifica i trapassi dei beni enfiteutici e propone le variazioni sul loro stato a norma delle investiture; redige le perizie per le piante da abbattersi; vigila l'esercizio delle ragioni d'acqua e delle servitù, curando che il patrimonio non si aggravi di servitù nuove, e si liberi invece da quelle che abusivamente esistessero; sorveglia il fedele adempimento dei patti locatizi, prende i provvedimenti di urgenza per impedire o menomare danni alla proprietà ed ai diritti del Collegio cagionati da forza maggiore o da altre cause, riferendone immediatamente al Consiglio; rivede e liquida i conti degli assuntori di opere e dei fornitori di oggetti deferiti alla sua ispezione; tiene in buon ordine e sempre in corrente i registri di carico e scarico delle piante atterrate a norma dei capitolati di affitto, dei legnami da costruzione, delle masserizie ed attrezzi di qualunque sorta affidati alla sua custodia e ne rassegna il rendiconto in fine d'anno, disimpegna infine tutte le incombenze che gli sono commesse dal Consiglio

Art. 112.

Nella sua qualità di agente, l'ingegnere di campagna eseguisce le deliberazioni e gli ordini del Consiglio ed ha la direzione dei sorveglianti di campagna.

Art. 113.

L'ingegnere agente tiene la sua stabile residenza ed il suo ufficio in locali a lui gratuitamente assegnati nel castello di Lardirago; interviene una o più volte alla settimana, in giorni ed ore da fissarsi dal Consiglio, all'ufficio d'amministrazione per presentare relazioni e ricevere incarichi.

Art. 114.

Per i lavori di carattere straordinario, per quelli occorrenti nei fabbricati posti in Pavia, per consulti tecnici, per le consegne, riconsegne, e bilanci degli affitti, il Collegio si vale dell'ingegnere urbano.

Art. 115.

I sorveglianti di campagna devono nel raggio della rispettiva loro sezione, portare la più oculata vigilanza sui fondi e sui fabbricati, sulle ragioni d'acqua e sugli edifici detti di campagna, sulle servitù, sulle piantagioni, prendendo all'atto della consegna e riconsegna minuta informazione dello stato di ogni cosa; badare che gli affittuari adempiano esattamenti gli obblighi e le condizioni dei contratti: indicare il bisogno di riparazioni o di costruzioni dove che si manifesti; assistere ai lavori relativi e tenerne le opportune note; curare con ogni mezzo d'impedire la manomissione delle proprietà del Collegio e la violazione dei suoi diritti.

Devono poi sotto la loro responsabilità riferire immediatamente all'ingegnere agente qualunque novità, qualunque inosservanza, anche più lieve dei patti locatizii, qualunque emergenza e di qualsivoglia natura si presenti entro la zona affidata alla loro sorveglianza.

Sono inoltre tenuti di recapitare le lettere e i pleghi d'ufficio ai rispettivi indirizzi entro i confini del territorio patrimoniale del Collegio, di eseguire tutte quelle incombenze che sono loro commesse dall'ingegnere agente e di osservare fedelmente le speciali istruzioni che sono loro comunicate.

Art. 116.

I sorveglianti di campagna tengono la loro stabile residenza nei locali del Collegio gratuitamente loro assegnati.

Art. 117.

L'economo, sotto la dipendenza del presidente, ha la cura di tutti i fabbricati di ragione del Collegio esistenti in Pavia, e riferisce sopra ogni occorrenza di riparazioni.

Allorchè si eseguiscono ad economia adattamenti, riparazioni o lavori d'ogni maniera nei detti fabbricati, l'economo ne ha la sorveglianza, sotto la direzione dell'ingegnere, e ne tiene la contabilità; allorchè si eseguiscono opere di qualunque sorta per via d'appalto, veglia che procedano regolarmente e non soffrano intermissione.

Art. 118.

Le disposizioni e gli obblighi contemplati nell'articolo 70, si estendono per l'economo anche alle suppellettili d'ogni genere esistenti negli uffici dell'amministrazione.

Art. 119.

Provvede interamente, in conformità di speciali istruzioni al servizio dei mezzi di trasporto.

Art. 120.

Il servizio di porteria è disimpegnato da un portiere custode del caseggiato, in cui sono insediati gli uffici d'amministrazione. Il portiere custode attende al servizio del Consiglio, del presidente e degli uffici d'amministrazione; pulisce e mette ogni giorno con diligenza in assetto i locali e i mobili; regola la ventilazione ed il riscaldamento; dirige agli uffici chi si presenta per qualsiasi occorrenza, e bada che nessuno vi entri se prima non è stato annunziato; recapita le lettere e i pieghi alla posta, agli uffici ed ai privati ai quali sono indirizzati in città; veglia alla sicurezza dei locali e specialmente, sotto sua grave responsabilità, della cassa, osservando le cautele in proposito dettate dal Consiglio.

CAPO III.

Norme generali d'amministrazione.

Art. 121.

Il Consiglio d'amministrazione attende alla conservazione delle proprietà e dei diritti del Collegio, in modo che non avvengano mai deterioramenti, prescrizioni o perdite.

Assicura nei modi di legge i diritti reali dell'Istituto; promuove l'acquisto, la vendita o la permuta di immobili in base a regolari perizie, sotto l'osservanza delle leggi e dello statuto della fondazione Ghislieri; veglia alle iscrizioni, alle trascrizioni, ed ai trasporti d'estimo; promuove del pari il miglioramento dei beni stabili e ragioni annesse, sia coll'affrancarli da livelli o da censi, sia col liberarli da qualsivoglia peso o passività; dà opera a risolvere gli affitti a miglioramento o a terza generazione pagando le migliorie agli affittuari o cedendo loro le proprietà, a seconda della maggiore convenienza; provvede agli affitti ed agli ammegliamenti degli immobili; invigila l'esercizio delle ragioni d'acqua, delle servitù attive e passive; procaccia il sicuro e conveniente impiego dei capitali; cura la regolare esazione delle rendite e il puntuale pagamento delle imposte; modera le spese secondo i bisogni e col criterio d'una ragionevole economia.

Art. 122.

La stipulazione degli atti relativi alla trasformazione del patrimonio ha sempre luogo col ministero di notaio e con tutte le formalità stabilite dalle leggi; la stipulazione delle scritture di contratto per le quali non è richiesto l'intervento del notaio si fa dalla segreteria nelle forme legali.

Art. 123.

Le piante d'alto fusto mature che secondo le norme agricole devono abbattersi, sono vendute, di regola, all'asta pubblica in base a perizia, ogni volta che eccedono la quantità necessaria per ricavarne i legnami da costruzione o il combustibile per il servizio dello Istituto.

Art. 124.

Le somme ritratte dalla vendita d'immobili o di piante, non possono adoperarsi senza l'autorizzazione tutoria nel pagamento d'impegni della gestione, ma devono essere impiegate a capitale ed investite preferibilmente in rendita pubblica dello Stato al nome del collegio Ghislieri. Accadendo d'impiegarle a mutuo, dovranno essere garantite con ipoteca sopra immobili di proprietà del mutuatario ed alla condizione della risoluzione del contratto pel caso che gli interessi non fossero soddisfatti integralmente entro un mese dalla relativa scadenza.

Art. 125.

Nel prendere le iscrizioni ipotecarie a garanzia di mutui od a cauzione d'affitti devonsi richiamare:

1. la prova della piena ed assoluta proprietà degli immobili da vincolarsi;

2. la prova della loro perfetta libertà da ipoteche o da vincoli d'altro genere, sino al momento in cui viene presa la iscrizione a favore del Collegio;

3. la perizia comprovante che il valore effettivo e nitido degl'immobili supera di una metà l'ammontare della somma da garantire.

Art 126.

La cancellazione dell'inscrizione ipotecaria non è acconsentita se non dopo la totale estinzione del debito principale e di tutti gli accessori; di modo che risulti pienamente pareggiata la relativa partita.

Art. 127.

L'affitto di fondi si fa in generale per mezzo di asta pubblica, e l'affitto di caseggiati, di regola per trattativa privata. L'affitto dei fondi e dei fabbricati si fa sempre per un dato canone in danaro, escluso in via assoluta il corrispettivo in natura. Nell'affitto però dei fondi può imporsi al conduttore, in aggiunta al canone, l'obbligo di determinate prestazioni. Al principio della locazione si dà la consegna degli immobili colle rispettive pertinenze, onde riconoscere lo stato in cui sono consegnati e riconsegnati pei corrispondenti reciproci compensi.

Art. 128.

Le consegne, le riconsegne ed i bilanci degli affitti sono fatti a spese degli affittuari. La riconsegna dell'affittuario, che cessa, serve di consegna all'affittuario che subentra.

Le consegne devono essere fatte mediante verbale giornaliero, firmato dalle parti per accettazione e dal perito.

Art 129.

Gli affitti sono sempre regolati da capitolati speciali deliberati dal Consiglio d'amministrazione.

Nel capitolato per le locazioni di fondi devono inchiudersi i seguenti patti: normali 1°. l'affitto si fa a corpo e non a misura ed è garantito con una cauzione non mai minore di un'annualità di canone; 2°. il pagamento del fitto si fa in via posticipata alla cassa del Collegio nella moneta legale corrente; 3°. il soddisfacimento delle imposte comunali è a carico dell'affittuario; 4°. tutti i casi fortuiti preveduti, impreveduti e quelli stessi che secondo il codice civile richieggono un espressa accettazione, sono incondizionatamente a carico dell'affittuario: 5°. le migliorie eseguite dal conduttore non si compensano se sono proprie dell'ordinaria coltivazione, consentanee alle regole di buona coltura o se fatte per comodo o vantaggio proprio; si compensano invece quelle soltanto che sono eseguite in base a consenso scritto dal Consiglio d'amministrazione, e per le quali sia stato preventivamente promesso il bonifico; 6°. le riparazioni incombenti all'affittuario e le riparazioni incombenti al locatore; 7°. il numero dei capi di bestiame da prodotto e da lavoro; 8°. l'uso regolare della

irrigazione nella quantità e nei tempi stabiliti; 9°. la lodevole manutenzione degli edifici d'acqua e dei fabbricati: 10°. il divieto del subaffitto o della cessione del contratto sotto qualsiasi forma: 11°. l'obbligo di riconsegnare i fondi nello stato di coltura ordinaria conveniente alla stagione in cui scade il contratto e l'obbligo di conservare gli strami sul fondo; 12°. l'obbligo di sostituire le piante morte e il divieto di togliere le vive; 13°. l'obbligo di assicurare i prodotti dai danni dell'incendio.

Ai patti normali si devono aggiungere quegli altri particolari che sono suggeriti dalla miglior pratica locale ed alle speciali condizioni dei fondi.

Nei capitolato per le locazioni dei fabbricati devono inchiudersi come patti normali i seguenti:

1. il pagamento anticipato delle pigioni;
2. le riparazioni dette locatizie a carico dell'affittuario;
3. la devoluzione al collegio senza compenso delle migliorie eseguite senza consenso scritto dell'amministrazione.

Art. 130.

L'ufficio tecnico attende all'assicurazione di tutti i fabbricati urbani e rustici contro i danni degli incendi, e risponde della osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia di lavori edilizi.

Art. 131.

Quando emerge il bisogno di nuove costruzioni, di riparazioni o di adattamento, l'ufficio tecnico lo deve rappresentare al Consiglio d'amministrazione con una esatta relazione corredata della stima, della descrizione analitica delle opere e dei capitoli per la loro esecuzione. Se durante l'esecuzione dei lavori sorge la necessità di opere addizionali, il cui importo sia per oltrepassare il ventesimo della perizia, o se nasce il bisogno di sostituire altre opere a quelle già deliberate, l'ufficio tecnico è tenuto di riferirne immediatamente, sotto la sua responsabilità al Consiglio.

L'ufficio tecnico conserva le note delle giornate di lavoro e dei materiali impiegati, specialmente nelle opere ad economia, onde servirsene per la revisione e liquidazione delle specifiche.

Art. 132.

Prima del pagamento del prezzo agli imprenditori, tutte le opere di nuova costruzione o di riparazione di qualunque importanza ai fabbricati urbani e rustici ed agli edifici di campagna, sono sottoposte a collaudo.

Il collaudo è fatto da un ingegnere delegato dal Consiglio, pagato dall'imprenditore in base a specifica liquidata dal Consiglio stesso.

Al collaudo eseguito da un ingegnere estraneo allo ufficio, assistono in contradittorio l'appaltatore, l'ingegnere di campagna o l'ingegnere urbano.

Per ogni opera sono fatti due collaudi: il primo dopo ultimata completamente l'opera, l'altro dopo il tempo della gratuita manutenzione, il quale deve estendersi almeno ad un semestre.

Il collaudo finale consiste: nei rilievi assunti in perfetta corrispondenza alla descrizione ed alla perizia colla differenza in più od in meno; nel certificato di collaudo; nel bilancio finale da sottoscriversi, salvo il caso di opposizione anche dall'appaltatore.

Art. 133.

Il deposito a garanzia dell'appalto non si restituisce se non dopo l'approvazione del collaudo finale e dopo l'esaurimento delle formalità prescritte dall'art. 360 della legge 20 marzo 1865, allegato F, per l'interesse dei terzi.

Art. 134.

Tutti i beni mobili ed immobili del Collegio devono essere descritti nell'inventario coi documenti della proprietà, delle ragioni attive, delle passività e degli oneri di qualunque natura, e registrati coi rispettivi valori.

L'inventario dei fondi e dei fabbricati urbani e rurali, delle ragioni d'acque e dei diritti d'ogni natura, non che quello dei mobili ed attrezzi di campagna è compilato dall'ingegnere agente; quello dei mobili del convitto e degli uffici dall'economo.

La ragioneria completa l'inventario delle attività patrimoniali e compila quello della parte passiva; tiene in corrente tutti gl'inventari introducendovi tutte le varianti, aggiunte o diminuzioni, che si verificano, in base agli atti relativi che vi saranno citati col titolo, la data e il numero.

Gl'inventari copiati in forma nitida sono legati in volume, dai quali la ragioneria ricava lo stato del patrimonio.

La risultanza complessiva degl'inventari, ossia lo stato patrimoniale con tutte le variazioni che ogni anno si verificano, sono registrate in apposito mastro.

Art. 135.

Le opere e provviste il cui importo supera le lire 1000 sono in generale appaltati ad asta pubblica od a licitazione privata; quando però l'interesse del patrimonio lo richieda, possono essere fatte per economia od appaltate per trattativa o licitazione privata opere e provviste di un importo maggiore. Il Consiglio d'amministrazione delibera i capitoli, i prezzi fiscali e i depositi, da farsi alla cassa.

Le aste pubbliche, le licitazioni e le trattative private sono tenute dal Presidente, assistito dal segretario, secondo le norme di legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 136.

Prima di decretare opere o provviste, il Consiglio si accerta se esiste lo stanziamento della somma occorrente in bilancio. Il pagamento di ogni spesa è fatto sino alla concorrenza del fondo stanziato in bilancio. In caso d'urgenza, il Consiglio provvede con speciale deliberazione sopra rapporto della ragioneria.

Art. 137.

La liquidazione delle parcelle per la gestione patrimoniale è fatta dall'ufficio tecnico; per la gestione speciale del Convitto, quando non si tratti di opere edilizie o di acquisto di mobili è fatta dall'economo. Le parcelle devono sempre essere documentate in modo da porgere la prova che l'opera o la somministrazione sia stata eseguita.

Tutte le parcelle devono essere protocollate; e il loro pagamento è rifiutato quando le provviste o le opere sieno state ordinate da persone che non ne avevano la competenza.

Art. 138.

Entro il mese di agosto di ogni anno l'ufficio tecnico e l'economo fanno conoscere i bisogni della gestione patrimoniale e di quella del convitto con rapporti scritti, in cui siano esposti i bisogni stessi colle opportune giustificazioni e colle perizie per l'inscrizione a bilancio dei fondi occorrenti.

Art. 139.

Il bilancio si divide in due parti, cioè l'attiva e la passiva; e ciascuna di esse è suddivisa, tanto per le rendite, quanto per le spese, in ordinaria e straordinaria: la esposizione degli stanziamenti è fatta per titoli, categorie ed articoli, cogli epiloghi in fine di ciascuna parte.

I fabbisogni dell'ufficio tecnico e dell'economo sono allegati al bilancio.

La relazione colla quale la ragioneria accompagna il rendiconto riporta non solo il confronto della spesa in più od in meno, rispetto al bilancio preventivo, ma anche in confronto del consuntivo dell'esercizio anteriore.

Art. 140.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto con tutti gli allegati sono trasmessi al Ministero per la sua approvazione, a norma dello statuto.

CAPO IV.

Istruzioni per gli uffici.

Art. 141.

Le lettere e i pieghi indirizzati all'Amministrazione del Collegio Ghislieri sono aperti dal Presidente al quale è interamente demandata la corrispondenza d'ufficio.

Le lettere e i pieghi non affrancati sono respinti, ove risulti in qualche modo manifesto che il Collegio non vi ha interesse.

Nel carteggio colle autorità si osserva la via gerarchica stabilita dalle vigenti norme, e si fa uso della franchigia postale nei casi in cui è concessa al Collegio.

Le copie nitide del carteggio d'ufficio sono rivedute dal segretario responsabile della esatta loro corrispondenza coll'originale. Esse devono recare in margine il relativo numero di protocollo e l'indicazione dell'oggetto, e in fronte e sulla busta quelle altre note speciali che ne distinguono il carattere.

Il timbro del Collegio, la custodia del quale spetta al segretario, si applica sui documenti, nonchè sulle copie del carteggio d'ufficio a sinistra della firma del Presidente.

Il riscontro delle bozze di stampa incombe al segretario, il quale colla propria firma sulla bozza, accerta la perfetta corrispondenza di questa coll'originale.

Art. 142.

L'impiegato, a cui è affidata la esecuzione di un ordine, deve porre il visto sull'esibito in segno dell'avuta comunicazione.

Art. 143.

Gli atti vengono registrati sul protocollo in sunto, e le deliberazioni riportate in succinto di contro al rispettivo oggetto. Eseguita la contrapposizione, il protocollista ne fa risultare con un cenno da lui firmato sull'esibito. Allorchè pervengono al protocollo esibiti contenenti danari o valori, il protocollista ne fa cenno sull'esibito stesso: i danari o i valori si collocano, durante la trattazione dell'affare nella cassa corrente, ed il cassiere ne attesta il ritiro colla sua firma sull'esibito.

Art. 144.

Agli esibiti che hanno relazione con atti precedenti deve sempre unirsi tutta la posizione, onde possa essere esaminata prima della deliberazione.

Art. 145.

La registrazione nella rubrica si fa per nomi o per materia secondo che gli atti contengono indicazioni personali o ne sono privi, e per questi ed altri dati, se l'oggetto è importante o di difficile classificazione

Art. 146.

I protocolli e le rubriche sono legati in volume, conservati in archivio in ordine di tempo.

Art. 147.

Tutti gli oggetti che attendono risposta, o che devono essere riprodotti per la trattazione entro un tempo determinato, sono tenuti da parte e in evidenza sopra apposito registro per le opportune sollecitazioni in caso di ritardo o per la presentazione al termine fissato.

Art. 148.

Nel caso di trattazioni complesse sopra un medesimo atto, l'archivista stende gli stralci da unirsi alle posizioni cui si riferiscono i diversi oggetti, con gli opportuni riferimenti.

Art. 149.

Tutti gli atti d'ufficio devono essere raccolti secondo l'ordine cronologico in cartelle, e queste devono essere disposte negli scaffali per titoli annunziati da cartellini a stampa.

Art. 150.

La contabilità è tenuta col metodo della scrittura doppia. E però nei mastri stanno aperti tutti i conti attivi e passivi; sono tenute in evidenza le attività e passività patrimoniali, le rendite e le spese e le relative restanze attive e passive.

Gli stati patrimoniali, la cassa, gli stipendiati sono registrati in mastri speciali. Ogni mastro deve possedere la sua rubrica speciale.

Art. 151.

In caso di errori nelle registrazioni, le correzioni si fanno interlineando le parole ed i numeri errati in modo che si possano sempre leggere, e sostituendovi le dizioni giuste colla dichiarazione di rettifica.

È vietato rigorosamente di lacerare o spiccare fogli dai mastri.

Art. 152.

La ragioneria ad ogni scadenza compila in base ai mastri l'elenco dei crediti e lo presenta al presidente, cui spetta di ordinare gli eccitamenti a pagare. Ogni mese presenta la nota dei debitori morosi, coll'indicazione del titolo e della somma del debito, nonchè della data degli eccitamenti spediti, e su questa nota il Consiglio delibera la intimazione di un nuovo eccitamento o la citazione in giudizio. Ogni anno poi il Consiglio passa ad una ricognizione di tutti i residui attivi e delibera se debbasi ripetere giudizialmente il credito o dichiararlo inesigibile e depennarlo dai registri.

Art. 153.

Ogni anno si fa nei mastri la chiusura dei conti attivi e passivi e si riportano le differenze alle restanze che si debbono inscrivere al principio della gestione successiva; si chiudono pure colla firma del presidente e del ragioniere il registro degli appalti, quello delle cauzioni e tutti gli altri che siano prescritti dal Consiglio.

Art. 154.

Gli ordinativi d'entrata si staccano da un registro a matrice, e sono firmati dal presidente e dal ragioniere; i mandati di pagamento sono firmati dal presidente, dal ragioniere e dal segretario, e sono registrati in apposito volume. Gli uni e gli altri sono conservati dalla ragioneria per l'unione al rendiconto amministrativo.

Art. 155.

La ragioneria non può emettere alcun mandato di pagamento senza una deliberazione del Consiglio, o un decreto del presidente in caso d'urgenza. In questo caso l'ordine di emissione è ratificato dal Consiglio nella sua prima adunanza. Non è permessa la spedizione dei mandati provvisori.

Art. 156.

La spedizione dei mandati è fatta separatamente per ogni articolo di bilancio e deve contenere il numero d'ordine, l'indicazione della categoria e dell'articolo di bilancio, l'erogazione già occorsa nell'anno sullo stanziamento relativo e il fondo ancora disponibile.

Art. 157.

L'ordine alla ragioneria di spedire il mandato non la libera dalla responsabilità della revisione delle parcelle, tanto nei rapporti dell'esattezza numerica, quanto in quelli della loro conformità ai contratti e alle norme vigenti.

Gli ordinativi d'entrata sono spediti colla formola di acconto per gl'importi minori dei crediti risultanti dai mastri.

Tanto nei mandati di pagamento, quanto negli ordinativi d'entrata gl'importi sono esposti in cifre ed in lettere senza cancellature e senza alterazioni.

Art. 158.

Le quietanze rilasciate ai debitori sono staccate da un bollettario a matrice, quelle che si ritirano dai creditori sono scritte sui mandati od in foglio da unirsi ai medesimi, ed il cassiere risponde della ap-

plicazione dei bolli a norma di legge, o della verità e dell'autenticità delle firme dei riceventi dovendo egli riportarle dietro conoscenza della persona e di presenza.

Se il ricevente è analfabeta, il pagamento minore di lire 300 sarà attestato dalla sottoscrizione di due testimoni presenti al medesimo; se eccede tale importo da un notaio.

La somma quietanzata deve essere scritta in lettere ed in cifre. Nelle quietanze che rilascia, il cassiere deve far uso delle parole precise dell'ordinativo d'entrata.

Art. 159.

Nelle verificazioni di cassa si osservano le seguenti norme:

a) si verificano il fondo esistente nella cassa corrente ed in quella di cauta custodia, i depositi, le carte di credito, descrivendosene nel processo verbale la quantità in numerario ed in altri valori;

b) si verifica il giornale di entrata e di uscita, il bollettario delle quietanze e se ne rivedono le addizioni, riportandosene il totale nel processo verbale, ove si fa il confronto del carico e dello scarico, onde accertare se il fondo corrisponde a quello trovato in cassa;

c) si confrontano i mandati estinti con i pagamenti registrati nel giornale, e si verifica la regolarità di tutti gli altri documenti di carico e di scarico dell'esercizio.

Le mancanze e le inesattezze rilevate sono inserte nel processo verbale, che si sottopone al Consiglio per le relative provvidenze.

PARTE TERZA — Del personale.

TITOLO PRIMO

CONFERIMENTO DEI POSTI, TRATTAMENTO DEGLI IMPIEGATI.

CAPO I.

Nomina, stipendio e pensione.

Art. 160.

Il conferimento dei posti negli uffici, ad eccezione di quello d'assistente al Rettore, dell'Amministrazione e del Convitto, si fa a mezzo di concorso per titoli o per esame, oppure per le due forme simultaneamente.

Art. 161.

Nell'avviso di concorso si indicano lo stipendio e gli altri vantaggi inerenti al posto, non che i requisiti generali o speciali che si domandano per aspirarvi.

Si richiedono come requisiti generali la maggiore età, la buona costituzione fisica, la subita vaccinazione o la esenzione da qualunque grave difetto esteriore, la cittadinanza italiana, la buona condotta morale.

I requisiti speciali in corrispondenza colle esigenze del posto sono stabiliti dal Consiglio.

Art. 162.

Per il posto di segretario è richiesta la laurea in giurisprudenza.

Art. 163

Il Consiglio nomina gli impiegati addetti agli uffici dell'Amministrazione patrimoniale, nomina anche gli impiegati addetti al convitto, ma entro la terna proposta dal Rettore e risultante da concorso.

La nomina è fatta per votazione segreta.

Art. 164.

La nomina ha effetto legale dal giorno in cui l'eletto viene assunto in servizio effettivo.

All'atto della immissione in ufficio l'impiegato dà al presidente per processo verbale la sua parola d'onore di osservare lealmente lo statuto e le leggi dello Stato, non che lo statuto ed il regolamento della fondazione Ghislieri.

Il nominato che non si presenta nel giorno fissatogli senza giustificarsi, si ritiene dimissionario.

Art. 165.

Lo stipendio degli impiegati, la retribuzione dei prestatori d'opera e il salario degli inservienti sono fissati nella pianta annessa al presente regolamento, in particolari deliberazioni del Consiglio, e decorrono dal giorno della immissione in servizio.

Art. 166.

Lo stipendio dell'impiegato è aumentato di un decimo ogni cinque anni, restrittivamente però ai primi quindici anni di servizio effettivo prestato al Collegio. Tale aumento non decorre sulla retribuzione dei prestatori d'opera, nè sul salario dei servienti del convitto.

Art. 167.

La promozione di un impiegato con maggiore stipendio, per gli effetti dell'aumento quinquennale si considera come nuova nomina.

Art. 168.

Il pagamento dello stipendio o del salario ha luogo a rate mensili posticipate.

Art. 169.

Le indennità di trasferta sono stabilite nella pianta organica ed oltre di quelle non è concesso altro compenso per qualsiasi titolo.

Art. 170.

Negli uffici del Collegio non si esigono diritti di segreteria od altra qualsiasi tassa a carico dei terzi.

Art. 171.

Non è permesso chiedere nè concedere gratificazioni se non per lavori eccezionali e in seguito di speciale deliberazione del Consiglio.

Art. 172.

Al personale di servizio del Convitto ed al portiere-custode degli uffici d'amministrazione è concesso il vestiario per uso d'ufficio, con una divisa determinata dal Consiglio.

Art. 173.

Compiuti i quarant'anni di servizio lodevole, l'impiegato ha diritto allo stato di riposo colla pensione vitalizia corrispondente alla media dello stipendio percepito nell'ultimo triennio.

Art. 174.

Fuori di detto caso nessun impiegato può essere collocato a riposo se non per fisica impotenza a continuare nel servizio e dietro domanda documentata, o per riconosciuta incapacità a disimpegnare il servizio inerente al suo posto.

Art. 175.

È riservato al Consiglio d'amministrazione di accertare la fisica impotenza col mezzo del sanitario del collegio.

Art. 176.

Il collocamento a riposo del Rettore è deliberato dal Ministro della Pubblica Istruzione sentito il parere del Consiglio d'amministrazione; quello degli impiegati, dal Consiglio d'amministrazione. Il trattamento di pensione è liquidato colle norme del présente regolamento.

Art. 177.

L'impiegato in pianta stabile, che dopo trascorsi quindici anni di non interrotto effettivo servizio è riconosciuto impotente a continuarlo, ha diritto alla pensione in ragione di tanti quarantesimi sullo stipendio quanti sono gli anni di servizio effettivo prestato al Collegio.

A tal fine sarà fatta la trattenuta annua sullo stipendio del 3 per 100, per tutto il tempo che dura il servizio dell'impiegato medesimo.

Queste trattenute costituiscono il fondo annuo per la pensione.

Art. 178.

La pensione è liquidata sulla media dello stipendio dell'ultimo triennio di servizio effettivo. Nello stipendio si comprendono gli aumenti quinquennali, non gli altri emolumenti, quale che ne sia la natura.

Art. 179.

Nel liquidare la pensione si computa esclusivamente il servizio effettivo prestato al Collegio; e nel computare gli anni di servizio, la frazione di tempo oltre i sei mesi è considerata come anno intero; la frazione di tempo minore di sei mesi o di somma minore di una lira non è valutata.

Art. 180.

Agli impiegati che per fisica impotenza o per altra causa sono collocati a riposo prima di compiere i quindici anni di servizio effettivo, è concessa una indennità di tanti quarantesimi dello stipendio quanti sono gli anni di servizio prestati.

Art. 181.

All'impiegato posto a riposo per impotenza al servizio cessa la pensione quando ritorni in grado di assumere e riassuma in fatto l'ufficio presso il Collegio, oppure presti il servizio presso qualunque altra amministrazione con un compenso pari o maggiore della pensione stessa.

Art. 182.

L'impiegato che cessa l'ufficio per volontaria rinuncia, o che viene per demeriti licenziato, non ha diritto a pensione nè ad indennità.

Art. 183.

Alla vedova di un impiegato o di un pensionato del Collegio è concessa una pensione nella misura della metà di quella spettante al marito defunto.

L'assegno alla vedova non può in nessun modo oltrepassare il limite massimo di L. 1,500.

Art. 184.

Non ha diritto a pensione la vedova quando il matrimonio sia eseguito dopo il 50mo anno di età dell'impiegato, quando non siano decorsi due anni dalla celebrazione del matrimonio e quando per colpa sua fosse legalmente separata dal marito.

Art. 185.

Non ha diritto a pensione la vedova di un pensionato del Collegio quando il matrimonio sia seguito dopo il collocamento a riposo dell'impiegato.

Art. 186.

Alla vedova cessa la pensione quando passa a seconde nozze.

Art. 187.

Alla prole orfana e priva di beni di fortuna è collettivamente concesso un sussidio uguale alla pensione che sarebbe dovuta alla vedova se fosse vivente. Tale sussidio cessa quando i figli raggiungono l'età maggiore o contraggono matrimonio.

È pareggiata alla prole orfana d'ambo i genitori la prole di madre che non ha diritto a pensione, perchè legalmente separata dal marito per propria colpa, o che l'ha perduto passando a seconde nozze.

Art. 188.

Quando vive la madre avente diritto a pensione, ai figli dell'impiegato defunto può essere concesso il sussidio in ragione di un sedicesimo della pensione dovuta al padre alle condizioni accennate all'articolo precedente.

Però se l'importo complessivo dell'assegno alla vedova e del sussidio ai figli privi di fortuna supera la pensione dovuta all'impiegato, allora i detti sussidi sono falcidiati in modo che l'importo complessivo non superi la pensione stessa.

Art. 189.

Se la morte dell'impiegato o la sua impotenza a prestare servizio sono derivate in via diretta da causa di servizio, il Consiglio d'amministrazione può concedere un trattamento straordinario di pensione per l'impiegato stesso o per la vedova ed i figli, qualunque sia l'età dell'impiegato o la durata dei suoi servizi.

Art. 190.

La pensione decorre dal giorno nel quale l'impiegato è collocato a riposo e per la vedova ed i figli dal giorno della morte dell'impiegato o pensionato.

Il matrimonio che stabilisce i diritti di pensione a favore della vedova e dei figli orfani è il civile.

Art. 191.

Le pensioni e i sussidi sono pagati dalla cassa del Collegio in rate mensili posticipate.

Art. 192.

Gli inservienti non hanno diritto a pensione. Essi però sul loro salario devono mensilmente lasciare il 2 per cento per costituire un fondo speciale di previdenza, che si volgerà, salvo le eventuali diminuzioni contemplate dall'art. 76, a loro esclusivo favore in caso di cessazione di servizio per impotenza fisica o per grave età.

Agli inservienti che, secondo le informazioni del Rettore avranno lodevolmente adempiute le proprie incombenze, il Consiglio d'amministrazione aggiungerà annualmente al loro particolare fondo di previdenza una somma pari alla trattenuta annuale fatta sul loro salario.

Le trattenute e i versamenti di cui sopra saranno investiti su libretti di risparmio intestati ai singoli inservienti.

Art. 193.

Gli inservienti che di propria volontà abbandonano il servizio, avranno diritto ad avere restituite soltanto le trattenute fatte sul loro salario con i relativi interessi.

Gli inservienti espulsi dal servizio perdono ogni diritto al loro fondo di previdenza.

Le quote del fondo di previdenza non corrisposte verranno ripartite fra gl'inservienti che rimangono in servizio in ragione del rispettivo fondo.

Art. 194.

Agl'inservienti del Convitto che dopo un lodevole servizio non minore di 20 anni diventano impotenti a continuarlo, il Consiglio d'amministrazione, oltre il fondo speciale di cui all'art. 192, potrà in caso di estremo bisogno e su proposta del Rettore, accordare un sussidio annuo.

La misura del sussidio è fissata dal Consiglio d'amministrazione.

CAPO II.

Norme disciplinari.

Art. 195.

Gl'impiegati dell'Amministrazione Ghislieri sono tenuti all'osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio. Il segretario ne cura l'esatto adempimento e ne tiene informato il presidente.

Art. 196.

L'orario per gli uffici è di almeno sei ore; per altro in caso di bisogno gli impiegati sono tenuti a prestarsi anche nei giorni festivi e fuori dell'orario prescritto senza compenso di sorta.

Art. 197.

Il portiere deve trovarsi in ufficio mezz'ora prima dell'orario: non può durante l'orario per nessun titolo allontanarsene senza il permesso del segretario, nè abbandonare il servizio se non dopo che siano partiti tutti gl'impiegati.

Art. 198.

Nessuno degli uffici può restare neppure per breve ora scoperto. In caso di momentaneo bisogno di uscire, gl'impiegati debbono ottenerne il permesso dal segretario.

Art. 199.

Gl'impiegati debbono prestare l'opera loro con diligenza, zelo e fedeltà, e consacrare l'orario d'ufficio esclusivamente agli affari del Collegio.

Sono obbligati di conservare scrupolosamente il segreto d'ufficio e di astenersi da qualunque trattazione di affari non attinenti al collegio

Art. 200.

Non possono essere impiegati nel medesimo ufficio, nè in ufficio dipendente persone congiunte col vincolo di parentela di primo o secondo grado.

Art. 201.

Gl impiegati sono tenuti a disimpegnare le incombenze inerenti a loro posto e quelle altre che sopravvenissero o che il Consiglio per ragione di buon servizio avesse da aggiungere, senz'altro compenso fuor di quello stabilito dalla pianta annessa al presente regolamento.

Art. 202.

Agl'impiegati è vietato di prendere parte, anche indiretta, ai contratti del Collegio, alle cauzioni, alla formazione di specifiche o note di credito per conto degli appaltatori.

Art. 203.

Le mancanze o colpe degl'impiegati, a seconda della qualità e gravità di esse sono punite a giudizio dal Consiglio, coll'ammonizione in iscritto, colla multa mediante ritenuta sullo stipendio da cinque a dieci giorni, colla sospensione, colla destituzione.

Art. 204.

Le punizioni da infliggersi agli impiegati del Convitto sono deliberate dal Consiglio in base a rapporto e proposta del Rettore.

Art. 205.

Ogni impiegato a titolo di sollievo può chiedere una vacanza. Il Consiglio può concederla fino ad un mese all'anno, quando non vi si oppongano i bisogni del servizio.

Ogni assenza volontaria, sebbene autorizzata, si computa nella vacanza dell'anno.

Art. 206.

Quando un impiegato rimane assente per malattia, deve tosto darne avviso scritto al presidente. L'assenza per causa di malattia deve essere giustificata con attestato medico quando oltrepassa gli otto giorni.

Se l'assenza di malattia dura più di due mesi, il Consiglio delibera i provvedimenti che sono richiesti dal regolare andamento del servizio. Scorso un anno senza che l'impiegato lo abbia riassunto, il Consiglio lo licenzia o lo colloca a riposo.

Art. 207.

Se un impiegato rimane assente dall'ufficio senza giustificazione, e dietro invito non ritorna immediatamente al suo posto o non si giustifica, il Consiglio sospende lo stipendio, e continuando l'assenza ingiustificata, delibera la dimissione.

Di tutte le assenze volontarie o involontarie il segretario tiene nota in apposito registro.

Art. 208.

Le presenti discipline si applicano anche agli impiegati del Convitto.

TITOLO SECONDO

CAPO UNICO

Disposizioni transitorie.

Art. 209.

Ottenuta dal Ministero l'approvazione del presente regolamento, il Consiglio d'amministrazione delibera quando abbia ad avere effetto.

Art. 210.

Sono abrogati il regolamento disciplinare ed amministrativo 15 maggio 1874, colle modificazioni introdotte con dispaccio 24 settembre 1877, nonchè lo statuto e regolamento approvato con regio decreto 18 febbraio 1883, il successivo statuto e regolamento approvati con regi decreti 13 febbraio e 30 giugno 1887 e tutte le disposizioni contrarie al presente.

Art. 211.

I diritti acquisiti degli impiegati sono riservati.

Art. 212.

Col 1° gennaio 1880 sono acquisiti allo stipendio del segretario attuale due dei cinque decimi quinquennali di aumento, concessi con decreto ministeriale 6 giugno 1878, n. 7751, e dalla data dell'approvazione dello statuto-regolamento un terzo.

Per gli altri impiegati di nomina anteriore al presente regolamento, il termine per l'aumento del 1° decimo sullo stipendio stabilito dall'articolo 166 decorre dal giorno della loro nomina. Se il servizio prestato eccede il decennio, è acquisito allo stipendio l'aumento del 1° decimo al 1° gennaio 1880. Da questo giorno incomincia a decorrere il secondo decimo.

Per l'ingegnere di campagna il secondo decimo decorre dalla data dell'approvazione dello statuto-regolamento.

Per il Rettore attuale gli aumenti quinquennali decorrono dalla data delle nomine di lui.

Art. 213.

La disposizione dell'art. 166 viene applicata anche a favore degli impiegati di nomina anteriore al presente regolamento.

Roma, 2 giugno 1889.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

P. Boselli.

PIANTA ORGANICA degli impiegati del R. Collegio-convitto Ghislieri in Pavia

A. — Amministrazione patrimoniale.

N. progressivo	QUALITÀ DELL'IMPIEGO	Stipendio o retribuzione	Indennità ed emolumenti	Osservazioni
	I. SEGRETERIA.			
1	Un Segretario . . . . L.	2800	Diaria di L. 5 per ogni trasferta d'ufficio che richiegga l'assenza continua dalla città non minore di sei ore al giorno.	Le spese di vitto o di alloggio personale ed ogni altra occorrente nella trasferta sono a carico dell'impiegato, che ne viene rimborsato colla diaria assegnata. Le spese di viaggio sono rimborsate col prezzo del biglietto di 2ª classe per ferrovia, o colla nota del costo degli stallaggi, ove siano fatti coi mezzi di trasporto dell'Amministrazione.
2	Un Applicato di Segreteria. . . . »	1500	Diaria di L. 5 per ogni assenza come sopra.	
	II. RAGIONERIA.			
3	Un Ragioniere . . . . »	2200		
4	Un Applicato Contabile . . . . . . »	1500		
	III. CASSA.			
5	Un Cassiere . . . . »	1700		
	IV. UFFICIO TECNICO.			
6	Un Ingegnere di campagna - Agente »	2700	Abitazione, orto, legna da fuoco mista secondo il bisogno, pali per l'orto. Emolumento in natura di ettolitri 7.46 di riso e di ettolitri 3 di melica. Nessuna indennità di vitto nè di trasferta per viaggi a Pavia e nei mandamenti nei quali sono situati i beni del Collegio I mezzi di trasporto sono forniti dall'Amministrazione, coll'indennità di L. 400 all'anno, oltre al godimento gratuito di pertiche 36 di terra e gli appendizi di avena e paglia.	
	V. PORTERIA.			
7	Un Portiere . . . . »	800	Abitazione, quintali 25 di legna da fuoco; vestiario completo a carico dell'Amministrazione.	

B. — Direzione del Convitto.

N. progressivo	QUALITÀ DELL'IMPIEGO	Stipendio o retribuzione	Indennità ed emolumenti	Osservazioni
	I. RETTORATO.			
1	Un Rettore . . . . L.	4000	Alloggio, lumi, legna per tutto l'anno, vitto per il tempo che sta aperto il convitto.	
2	Un Assistente . . . . »	2200		L'Assistente supplendo il Rettore prende alloggio in Collegio e fruisce allora del vitto, dei lumi, della legna come quello.
	II. ECONOMATO.			
3	Un Economo . . . . »	1800	Abitazione gratuita nei locali di ragione del Collegio.	
4	Un Applicato . . . . »	1200		

AVVERTENZA — L'imposta di ricchezza mobile è compensata agl'impiegati.

A *bis.* — Addetti all'Amministrazione patrimoniale.

N. progressivo	QUALITÀ DELL'IMPIEGO	Retribuzione	Indennità ed emolumenti	Osservazioni
1	Un Ingegnere urbano . . . . L.	—	Indennità di vitto fuori residenza per ogni giornata L. 5; per ogni dieta da ore 3 sia da campagna che da tavolo L. 5; nessun rimborso di spesa per mezzi di trasferta, essendo forniti dall'Amministrazione, onorari delle consegne dei bilanci di finita locazione dei fondi del Collegio nella ragione di centesimi 45 la consegna e centesimi 20 il bilancio per ogni pertica.	
2	*Sorveglianti di campagna.* Il numero ed il corrispettivo dei sorveglianti di campagna, che sono giornalieri, vengono deliberati dal Consiglio di amministrazione secondo il bisogno.			

B *bis.* — Addetti alla Direzione del Convitto.

N. progressivo	QUALITÀ DELL'IMPIEGO	Retribuzione	Indennità ed emolumenti	Osservazioni
1	Un Medico . . . . L.	1000		
2	*Serventi.* Il numero, le attribuzioni e le indennità del personale di servizio sono deliberate dal Consiglio di amministrazione secondo il bisogno. Il Rettore ha facoltà di assumere un cameriere almeno per ogni gruppo di dodici alunni.			

ERRATA-CORRIGE.

Nella pubblicazione del R. decreto 7 luglio, N. 6295 (Serie 3ª), riportato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto u. s., N. 194, avvennero alcuni errori.

All'art. 10, primo capoverso, ed all'art. 17, seconda riga, in luogo di *insegnanti* leggasi *insegnamenti*.

All'art. 27 primo capoverso, invece di *triennio*, leggasi *biennio*.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero del Tesoro:*

Con R decreto del 28 luglio 1889:

Calusi Icilio, controllore di Tesoreria di 5ª classe, è nominato tesoriere provinciale di 5ª classe.

Cadolino Luigi e Amato Lipari Antonino, aggiunti controllori di 1ª classe, sono nominati controllori di Tesoreria di 5ª classe.

Luzzini Giovanni, vice segretario di Ragioneria di 3ª classe ed Andriani Agamennone, ufficiali di scrittura di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, sono nominati aggiunti controllori di Tesoreria di 2ª classe.

Beltrame Gio. Battista, vice segretario di Ragioneria di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, è collocato a riposo in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio dal 1° agosto 1889.

Con R. decreto del 1° agosto 1889:

Baldinelli Umberto, già vice segretario di Ragioneria di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, dispensato dall'impiego pel servizio militare, è reintegrato nello stesso grado a partire dal 10 agosto 1889.

Chiappini Umberto, vice segretario di Ragioneria di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, stato collocato in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio dal 1° agosto 1889.

BOLLETTINO N. 34

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA

dal dì 19 al 25 agosto 1889

REGIONE I. — Piemonte.

Alessandria — Forme tifose dei bovini: 1, letale, a Castagnole Lanze 4, a Celle Enomondo.

Carbonchio essenziale nei bovini: 1, letale, a Castelnuovo Calceà.

Torino — Carbonchio nei bovini: 1, ad Airasca, 1, a Pinerolo, 1, a Vigone.

Pleuropolmonite essudativa contagiosa nei bovini: 2, morti, a Vinovo.

Forme tifose nei bovini: 1, morto, ad Agliè; 3, con 2 morti, a Piverone.

Cuneo — Carbonchio essenziale: 1, bovino, letale, a Centallo; 1, id id. a Villafalletto.

REGIONE II. — Lombardia.

Sondrio — Seguita, sebbene per pochi casi, la scabbia degli ovini nei comuni di Tartano, Civo, San Giacomo Filippo e Teglio; seguita il vaiuolo dei bovini a Cosio Valtellino.

Como — Affezione morvofarcinosa: 1, a Barzanò.

Milano — Affezione morvofarcinosa: 1, a Rescaldina.

Cremona — Carbonchio sintomatico nei bovini: 1, morto, a Ca' di Andrea.

REGIONE III. — Veneto.

Verona — Affezione morvofarcinosa: 1, a Cucca (abbattuto).

Vicenza — Affezione morvofarcinosa: 2, abbattuti, a Grisignano di Zocco.

Treviso — Forme tifose dei bovini: 1, a Roncade.

Udine — Affezione morvofarcinosa: 1, a S Quirino (abbattuto).

Belluno — Carbonchio nei bovini: 2, morti, a Belluno e Farra d'Alpago.

REGIONE IV. — Liguria.

Genova — Forme tifose dei bovini: 4, ad Albenga.

REGIONE V. — Emilia.

Modena — Carbonchio essenziale: 4 bovini, morti, in Mirandola.

Reggio Emilia — Carbonchio: 2 bovini, morti, a Novellara e Gattatico.

Tifo petecchiale dei suini: 1, morto, a Guastalla.

Bologna — Vaiuolo nei suini: 4, con 2 morti, a Castelfranco e S Agata Bolognese.

Tifo petecchiale dei suini: 1, morto, a Lizzano.

Forlì — Carbonchio nei bovini: 1, morto, a Bertinoro.

Ravenna — Affezione morvofarcinosa: 1, a Faenza (abbattuto).

REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Macerata — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Fiastra.

Pesaro-Urbino — Carbonchio: 1 suino, morto, a Fratte Rosa

Ancona — Forme tifiche degli equini: 1, morto, ad Ancona.

Perugia — Agalassia contagiosa degli ovini: 30, a Gualdotadino e Stroncone.

Carbonchio nei bovini: 1, morto, a Rieti.

Scabbia negli ovini: 80, a Roccasinibalda.

REGIONE VII. — Toscana.

Firenze — Affezione morvofarcinosa: 1, sospetto, a Firenze.

Pisa — Carbonchio: 2, bovini, morti, a Volterra.

Lucca — Affezione morvofarcinosa: 1, morto, a Pietrasanta.

REGIONE IX. — Meridionale Adriatica.

Aquila — Scabbia degli ovini: continua nei comuni di Campotosto e Petrella Salto.

Agalassia contagiosa negli ovini: continua a Castel S. Angelo.

Affezione morvofarcinosa: 2, con 1 morto, a Sulmona.

REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

Caserta — Agalassia contagiosa negli ovini: seguita nel comune di Sora; più 156 casi a Vallerotonda.

REGIONE XI. — Sicilia.

Girgenti — Carbonchio: 1 bovino, sospetto, a Cammarata.

Carbonchio anatico: 5 bovini, 3 morti, a Naro

REGIONE XII. — Sardegna.

Sassari — Carbonchio: 1 equino, morto, a Bultei.

Affezione morvofarcinosa: 1, morto, ad Alghero.

Roma, addì 6 settembre 1889.

Dal Ministero dell'Interno.

Per il Direttore della Sanità Pubblica: S. RISSO.

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO *per le ammissioni nei reparti d'istruzione degli allievi sergenti.*

1. Col 1° del venturo mese di novembre sono aperte le ammissioni di allievi sergenti nelle seguenti città e presso i reggimenti sottoindicati:

Fanteria di linea.

Alba, regg. 55. — Alessandria, id 86 — Aquila, id. 28 — Ascoli, id. 13 — Bergamo, id. 17 — Bologna, id. 49 — Brescia, id. 31 — Cagliari, id. 48 — Caserta, id, 41 — Civitavecchia, id. 8 — Fano, id. 87 — Firenze, id 2 gran — Foggia, id 78. — Gaeta, id. 1 — Genova, id. 25 — Ivrea, id. 74 — Lecce, id. 2 — Livorno, id. 38 — Messina, id. 68 — Milano, id. 21 — Modena, id. 89 — Monteleone, id. 23 — Napoli, id 54 — Novara, id. 59 — Palermo, id. 32 — Parma, id. 63 — Perugia id 79 — Pescara, id. 77 — Ravenna, id. 9 — Rimini, id. 40 — Roma, id 16 — Salerno, id. 91 — Sas-

sari, id. 47 — Savona, id 29 — Siena, id. 57 — Spezia, id. 94 — Spoleto, id. 80 — Torino id. 72 — Tortona id. 83 — Trapani id. 11 — Udine, id. 35 — Viterbo, id. 7.

Bersaglieri.

Firenze, regg. 11 — Genova, id. 4 — Napoli, id. 2 — Verona id 9.

Alpini.

Bra, regg. 2 — Conegliano, id. 7 — Ivrea, id. 4 — Milano, id. 5 — Mondovì, id. 1 — Torino, id. 3 — Verona, id. 6.

Cavalleria.

Bologna, regg. 22 — Brescia, id. 5 — Caserta, id. 24 — Faenza, id. 11 — Lucca, id. 23 — Milano, id. 1 — Nola, id. 9 — Saluzzo, id. 2 — Udine, id. 18 — Verona, id. 3 — Vicenza, id. 13.

Artiglieria da campagna.

Acqui, regg. 23 — Alessandria, id. 11 — Aquila, id. 18 — Caserta (batt. d'istruz.), id 10 — Cremona, id. 4 — Ferrara, id 2 — Foligno, id. 1 — Novara, id. 17 — Palermo, id. 22 — Pesaro, id. 14 — Piacenza, id. 21 — Venaria Reale (batt. d'istruz.), id. 5.

Artiglieria da fortezza.

Ancona, regg. 25 — Mantova, id. 28 — Roma (comp. d'istruz.), id. 27.

Milano — Reggimento artiglieria a cavallo.

Torino — Reggimento artiglieria di montagna.

Genio.

Zappatori e treno.

Pavia, regg. 1 — Casale, id. 2.

Telegrafisti, zappatori, specialisti e treno.

Firenze, regg. 3.

Ferrovieri, pontieri e treno.

Piacenza, regg. 4.

2. possono, in seguito a loro domanda, essere ammessi nei reparti d'istruzione:

a) i giovani che abbiano compiuto l'età di 17 anni, ma non abbiano ancora concorso alla leva;

b) i giovani riformati alla leva purchè sia cessata a causa che diede luogo alla riforma e non abbiano oltrepassato l'età di anni 26;

c) i militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª e 3ª categoria, siano inscritti della leva in corso, siano di leve precedenti, purchè però non abbiano oltrepassata l'età di anni 26;

d) i caporali e soldati che trovansi sotto le armi.

3. Per essere ammessi come allievi nei reparti d'istruzione, gli aspiranti tutti indistintamente debbono saper leggere e scrivere, copiando lo stampato; avere la speciale attitudine fisica per l'arma cui appartiene il reparto da essi scelto; aver tenuto sempre buona condotta; e, se aspirano ad entrare in un plotone del genio, conoscere le quattro operazioni d'aritmetica sui numeri interi e decimali.

4. Gli aspiranti di cui alle lettere *a) b)* e *c)* del precedente n. 2 devono presentarsi con tutti i documenti necessari ai comandanti dei corpi presso i quali sono istituiti i reparti d'istruzione da essi preferiti, e possono a loro richiesta, essere presi in sussistenza dai corpi stessi fino a che siano ultimate le pratiche che precedono la loro incorporazione.

Gli aspiranti medesimi possono pure presentarsi ad un distretto militare qualsiasi ed essere altresì tenuti in sussistenza fino a che sia stata presa una determinazione sulla loro ammissione in reparto d'istruzione per gli allievi sergenti.

5. I documenti da presentarsi a corredo delle domande di ammissione nei reparti d'istruzione per gli allievi sergenti sono i seguenti:

per i volontari:

a) il certificato dell'ufficiale dello stato civile da cui consti che l'aspirante sia cittadino del Regno;

b) l'atto autentico di nascita;

c) una dichiarazione dell'ufficiale di stato civile del luogo di domicilio dell'aspirante da cui risulti che questi non sia ammogliato, nè vedovo con prole;

d) il certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante;

e) l'attestato di moralità e buona condotta rilasciato dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi.

Questo attestato deve essere confermato dal prefetto o sottoprefetto del circondario rispettivo;

f) l'atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

per i riformati alla leva:

il certificato d'esito di leva (mod. N. 32 del regolamento sul reclutamento) ed i documenti di cui alle lettere *b), c), d), e)*, e, se l'aspirante sia tuttora minorenne, anche quello di cui alla lettera *f)* del precedente capoverso.

per gl'inscritti della leva in corso:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto ed i documenti di cui alle lettere *c), d), e)*, ed, ove il militare di 3ª categoria non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso di cui alla lettera *f)* del presente numero.

6. Il tempo utile per la domanda d'ammissione nei reparti d'istruzione per gli allievi sergenti da parte di tutti gli aspiranti scade col giorno 15 dicembre.

7. Gli inscritti di 1ª categoria della leva in corso, i quali aspirassero alla ammissione nei reparti d'istruzione, ne faranno domanda all'atto della loro presentazione sotto le armi, al comandante del distretto, o, dopo la loro assegnazione ad un corpo, al comandante di questo, purchè non più tardi del 15 dicembre.

8. Il Ministero si riserva la facoltà di eseguire trasferimenti di reggimento qualora il numero degli allievi arruolati in un reggimento non sia sufficiente per costituire un plotone, oppure quando sia esuberante, nel qual caso saranno trasferiti altrove gli ultimi incorporati.

9 La ferma, ossia l'obbligo di servizio sotto le armi da assumersi dagli allievi, è di 5 anni decorrenti dal giorno dell'arrivo sotto le armi.

10. Il corso d'istruzione sarà della durata di 19 mesi a datare dal 1° gennaio 1890, ma si prolungherà a 22 per coloro che dopo i 19 mesi non fossero dichiarati promovibili al grado di sergente.

11. Gli allievi sono, in seguito ad esami, promossi caporali dopo 6 mesi di servizio, ed alla fine del corso passano, egualmente dietro esame, nei corpi col grado di sergente.

Quelli di essi che per condotta, capacità, studio ed autorevolezza se ne rendano meritevoli potranno dopo 9 mesi di servizio, essere anche nominati caporali maggiori, continuando il corso di istruzione.

12 Al termine della ferma di 5 anni, gli allievi promossi sottufficiali possono, a tenore della legge, essere ammessi alla rafferma triennale col soprassoldo di lire 109,50 all'anno, e dopo di questa alle rafferme annuali col soprassoldo di lire 219.

La legge sullo stato dei sottufficiali, avendo provveduto anche alla sicurezza della futura posizione dei sottufficiali dà loro il diritto, dopo 12 anni di servizio, di essere nominati agli impieghi che si facciano vacanti in una delle amministrazioni dello Stato con lo stipendio non minore di lire 900 all'anno, che può essere aumentato col progredire della nuova carriera. Inoltre compiuti 12 anni di servizio i sottufficiali hanno diritto ad una indennità di lire 2000.

A quei sottufficiali poi che, anche dopo 12 anni di servizio volessero rimanere sotto le armi, la legge assicura notevoli vantaggi, portando a lire 365 all'anno il soprassoldo, col diritto inoltre della giubilazione dopo 20 anni di servizio.

Roma, addì 3 settembre 1889.

Il Ministro
E. Bertolè-Viale.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Sotto Segretariato di Stato — Divisione I. — Sezione II

Atto di trasferimento di privativa industriale.

Sotto la data del 6 giugno 1885, vol. 36, N 246, venne rilasciato un attestato di privativa industriale, della durata di due due anni, a partire dal 30 giugno 1885, al signor *König prof. Francesco*, residente a Torino, per un trovato designato col titolo: « Nuova colonna di rettificazione. »

Questo attestato fu trasferito, limitatamente alla provincia di Alessandria, al sig. *Avv. Carlo Gotta* di Torino, come da avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 1° aprile 1887, N. 76, prolungato per due anni in data 28 luglio 1887, vol 43, N. 206, trasferito allo stesso sig. *Avv. Carlo Gotta* per tutto il Regno, ad eccezione delle due provincie di Cagliari e Sassari, come da avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 31 dicembre 1887, N. 308, e poi trasferito, per le due provincie di Cagliari e Sassari, al sig. *Cantamessa avv. Filippo* di Torino, come da avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 25 aprile 1889, N. 99.

In forza di dette cessioni pertanto l'attestato di privativa industriale del 6 giugno 1885, rilasciato in origine al sig. prof. Francesco König, era diventato di proprietà dell'*Avv. Carlo Gotta* per tutto il Regno, ad eccezione delle due provincie di Cagliari e Sassari, sulle quali il diritto spettava al sig *Avv Filippo Cantamessa.*

In conseguenza ai signori *Avvocati Gotta* e *Cantamessa* predetti venne rilasciato un attestato di prolungamento per tre anni in data 17 agosto 1889, vol. 50, N. 298, la cui domanda fu presentata alla prefettura il 27 giugno 1889.

Però con scrittura privata fatta a Torino il 16 luglio 1889, ed ivi registrata il 17 stesso mese al reg. 616, vol. 19, atti privati, il signor *Avv. Carlo Gotta* ha ceduto e trasferito tutti i diritti a lui spettanti sul detto attestato di privativa industriale al sig *Avv Filippo Cantamessa* predetto, il quale avendo già diritto, sopra lo stesso attestato, per le provincie di Cagliari e Sassari, ne rimane ora proprietario per tutto il Regno.

Quest'ultimo atto di trasferimento esclusivo venne presentato alla Prefettura di Torino il 22 luglio 1889, e registrato all'Ufficio speciale della Proprietà industriale presso questo Ministero per gli effetti di cui all'art 46 della legge 30 ottobre 1859, N. 3731.

Roma, li 5 settembre 1889.

Per il Direttore Capo della 1ª Divisione
Trincheri.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Divisione I — Sezione II — Sotto Segretariato di Stato

Atto di trasferimento di privativa industriale.

Con atto in data 8 febbraio 1889, registrato a Milano il 2 marzo 1889, vol. 397, fog. 1, N. 9816, atti privati, il signor Serrell Eward William degli Stati Uniti d'America, con residenza temporanea a Chabeuil, dipartimento della Drôme (Francia) ha ceduto e trasferito alla *The Serrell automatic Silk reeling Company Limited*, con sede a Londra tutti i diritti che gli spettano sui seguenti attestati di privativa industriale a lui rilasciati in Italia.

1. Attestato 22 luglio 1880, vol. 24, N. 105, della durata di sei anni a partire dal 30 settembre 1880, prolungato di nove anni con attestato 13 luglio 1886, vol. 39, N. 482 per un trovato designato col titolo: « Meccanismi perfezionati per innaspare ed incannare la seta ed altri filamenti ».

2. Attestato 1° febbraio 1883, vol, 30, N. 55 della durata di sei anni a partire dal 31 marzo 1883, prolungato di nove anni con attestato 14 marzo 1889, vol. 48, N. 447, per un trovato designato col titolo: « Un appareil servant à ventiler et à enlever le vapeurs des filatures de soie et autres établissements semblables ».

3. Attestato 18 luglio 1885, vol. 36, N. 453, della durata di quindici anni a partire dal 30 giugno 1885 per un trovato designato col titolo: « Magasin à cocons employé dans la machine à filer la soie automatiquement ».

4. Attestato 28 settembre 1886, vol. 40, N. 377, della durata di quindici anni a partire dal 30 settembre 1886, per un trovato designato col titolo: « Un appareil dit *batteuse a pompe* servant à preparer le cocons à la filature de la soie ».

5. Attestato 18 novembre 1886, vol. 41, N. 56, della durata di quindici anni a partire dal 31 dicembre 1886, per un trovato designato col titolo: « Un appareil dit *batteuse à escoubette*, servant au battage des cocons de soie ».

6. Attestato 22 gennaio 1887, vol. 41, N. 350, della durata di quindici anni a partire dal 31 dicembre 1886, per un trovato designato col titolo: « Perfectionnements apportès aux appareils servant à la filature de la soie ».

7. Attestato 31 gennaio 1887, vol. 41, N. 393 della durata di quindici anni a partire dal 31 dicembre 1886, per un trovato designato col titolo: « Perfectionnements apportés à tous systèmes d'organes mécaniques dont la mise en fonction périodique s'opère élet riquement ».

8. Attestato 19 luglio 1887, vol 43, N. 162, della durata di quindici anni a partire dal 31 marzo 1887, per un trovato designato col titolo: « Procédé et appareil pour opérer le débavage ou le purgeage des cocons pour la filature de la soie ».

9. Attestato 30 settembre 1887, vol. 43, N. 481, della durata di quindici anni a partire dal 30 giugno 1887, per un trovato designato col titolo « [illegible] ctionnements dans les appareils servant à la filature de la soie ».

10. Attestato 30 settembre 1887, vol 43, N. 482, della durata di quindici anni a partire dal 30 giugno 1887, per un trovato designato col titolo: « Procédé et appareil servant à la filature de la soie ».

La Società cessionaria, in forza dell'atto 8 febbraio 1889 sopra citato, acquista pure il diritto di chiedere ed ottenere attestati completivi e di prolungamento alle privative industriali sopra descritte, senza che sia necessario uno speciale consenso del cedente.

Gli atti di trasferimento degli attestati sopra descritti vennero presentati alla Prefettura di Milano il 23 maggio 1889, e furono registrati all'Ufficio speciale della proprietà industriale presso questo Ministero per gli effetti di cui all'art. 46 della legge 30 ottobre 1859, N. 3731

Roma, li 7 settembre 1889.

Per il Direttore Capo della 1ª Divisione
Trincheri.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Divisione I — Sezione II — Sotto Segretariato di Stato

Atto di trasferimento di privativa industriale.

Con atto in data 8 febbraio 1889, registrato a Milano il 2 marzo 1889, vol 394, fog. 1, N 9815, la Società *The Serrell Silk reeling Company*, con sede a Nuova York, ha ceduto e trasferito alla Società *The Serrell automatique Silk reeling Company Limited*, con sede a Londra, tutti i diritti che ad essa cedente spettano sui seguenti attestati di privativa industriale alla medesima rilasciati in Italia.

1. Attestato 20 febbraio 1886, vol 38, N. 293, della durata di sei anni, a partire dal 31 marzo 1886, per un trovato designato col titolo: « Des procédés, des combinaisons d'organes et leurs fonctionnements, adaptés à des machines pour la filature automatique de la soie ».

2. Attestato 20 febbraio 1886, vol 38, N. 294, della durata di sei anni, a partire dal 31 marzo 1886, per un trovato designato col titolo: « Un organe perfectionné dit: *lance-bout*, servant à la filature ».

3. Attestato 20 febbraio 1886, vol. 38, N. 295, della durata di sei anni, a partire dal 31 marzo 1886, per un trovato designato col titolo: « Perfectionnements dans les machines servantes à filer la soie ».

La Società cessionaria in forza del detto atto 8 febbraio 1889, acquista pure il diritto di chiedere ed ottenere attestati completivi e di prolungamento alle privative industriali sopra descritte senza che sia necessario uno speciale consenso della Società cedente.

Gli atti di trasferimento degli attestati sopra descritti vennero presentati alla Prefettura di Milano, il 23 maggio 1889, e furono registrati all'Ufficio speciale della proprietà industriale presso questo Ministero per gli effetti di cui all'art 46 della legge 30 ottobre 1859, N. 3731.

Roma, li 7 settembre 1889.

Per il Direttore Capo della 1ª Divisione
TRINCHERI

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I — SEZIONE II

Atto di trasferimento di privativa industriale.

ERRATA-CORRIGE

Nel N. 213 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno delli 7 settembre 1889, venne pubblicato l'atto di trasferimento di privativa industriale a favore dell'ingegnere Enrico Bennati per il trovato designato col titolo: « Système perfectionné de traverses pour voies ferrées recipients de toutes sortes constructions en général en fer et en ciment ». Nel citare l'attestato di privativa industriale ceduto, che ha la data del 25 luglio 1883, si è pubblicato Vol *35*, N. 189, mentre devesi dire Vol. *31*, N 189.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso.

Per aderire alle vive istanze della popolazione di Fuscaldo e di Scalea, questo Ministero ha determinato a principiare dal viaggio del 5 corrente di fare approdare a quegli scali il piroscafo adibito alla linea *XXVIII* Napoli-Messina, osservando il seguente orario ed itinerario.

ANDATA.

SCALI	Leghe	Arrivi			Partenze		
Napoli	—		—		Giovedì	5	sera
Amalfi (1)	11	Giovedì	9	sera	»	10	»
Pisciotta	16	Venerdì	3,30	matt.	Venerdì	4,30	matt.
Scalea (16)	12 1|2	»	8,15	»	»	9,15	»
Diamante	3 1|2	»	10,30	»	»	11,30	»
Belvedere	1	»	1|2 dì		»	1	sera
Cetraro	3	»	2		»	2,30	»
Fuscaldo	3	»	3,30	»	»	4	»
Paola	1	»	4,30	»	»	5,30	»
Amantea	4	»	7	»	»	8	»
Pizzo (2)	9	»	11	»	Sabato	8,30	matt.
Tropea	5	Sabato	10	matt.	»	11	»
Nicotera	5	»	1	sera	»	1,30	sera
S. Ferdinando (3)	1	»	2	»	»	3	»
Gioia Tauro	1	»	3,30	»	»	4,30	»
Reggio	9	»	7,30	»	»	8,30	»
Messina	3	»	9,30	»		—	

RITORNO.

SCALI	Leghe	Arrivi			Partenze		
Messina (4)	—		—		Lunedì	6	sera
Reggio	3	Lunedì	7	sera	»	8	»
Messina	3	»	9	»	Martedì	3	matt.
Gioia Tauro	7	martedì	5,30	matt.	»	8	»
S. Ferdinando (3)	1	»	8,30	»	»	9	»
Nicotera	1	»	9,30	»	»	10,30	»
Tropea	5	»	0,30	sera	»	1,30	sera
Pizzo (2)	5	»	3	»	Mercol.	3	matt.
Amantea	9	Mercol.	6	matt.	»	7	»
Paola	4	»	8,30	»	»	9,30	»
Fuscaldo	1	»	10	»	»	10,30	»
Cetraro	3	»	11,30	»	»	1|2 dì	
Belvedere	3	»	1	sera	»	2	sera
Diamante	1	»	2,30	»	»	3,30	»
Scalea (16)	3 1|2	»	4,15	»	»	5,15	»
Pisciotta	12 1|2	»	9,30	»	»	10,30	»
Amalfi	16	Giovedì	4	matt.	Giovedì	5	matt.
Napoli	11	»	9	»		—	

(1) Approdo facoltativo.

(2) Quando il tempo non permette di trattenersi a Pizzo si pernotterà a Santa Venere.

(3) Rosarno — Approdo facoltativo.

(4) Orario estivo In inverno il tratto Messina-Reggio-Messina viene anticipato di 4 ore, restando fissa la seconda partenza da Messina 3 mattino del martedì.

Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia

Numeri delle 206 Obbligazioni della Ferrovia di Novara, il cui servizio venne assunto dal Tesoro dello Stato in forza della convenzione 20 giugno 1858 approvata con la legge 31 agosto stesso anno, N 4587, di L. 320 caduna di capitale nominale, sorteggiate nell'a 32ª estrazione seguita in Roma il 30 agosto 1889

(*in ordine progressivo*).

37	210	231	275	278	343
479	569	699	744	766	789
793	952	997	1046	1185	1370
1577	1596	1657	1661	1687	1909
1957	2039	2054	2302	2340	2361
2365	2519	2531	2615	2632	2759
2796	2966	3027	3192	3358	3364
3508	3552	3561	3587	3710	3719
3786	3962	4036	4089	4210	4330
4342	4666	4668	4684	4736	4774
4829	4894	5235	5364	5400	5402
5445	5576	5702	5740	5742	5837
5912	6068	6075	6365	6417	6439
6478	6612	6751	6811	6825	6974
7339	7389	7513	7529	7563	7583
7712	7828	7904	7980	7986	7987
7996	8011	8071	8087	8110	8182
8262	8319	8438	8565	8837	9005

9016	9035	9040	9056	9172	9292
9253	9371	9652	9681	9725	9728
9792	9990	10029	10223	10322	10429
10578	10761	10808	10822	10862	10975
11005	11018	11026	11438	11530	11593
11643	11674	11683	11689	11724	11823
11855	11965	12128	12170	12222	12246
12248	12277	12285	12377	12602	12609
12620	12684	12766	12767	12774	12835
13029	13130	13406	13426	13449	13452
13453	13456	13517	13686	13693	13708
13871	13975	14022	14090	14199	14212
14328	14370	14466	14471	14709	14813
14905	14978	15059	15086	15113	15117
15155	15165	15185	15212	15236	15274
15502	15531	15699	15709	15732	15780
15788	15842.				

Le suddette obbligazioni cesseranno di fruttare a beneficio dei possessori con tutto settembre 1889, ed il rimborso del relativo capitale avrà luogo a cominciare dal 1° ottobre successivo mediante la restituzione delle Obbligazioni stesse corredate delle cedole semestrali non mature al pagamento segnate coi nn. 67 a 120.

Roma, addì 30 agosto 1889.

Per il Direttore generale
GHIRONI.

Per il Direttore Capo della 3ª Divisione
DARDANO.

V.° per l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti
MUSTORGI.

Numeri delle 1789 Obbligazioni della ferrovia Vittorio Emanuele, il cui servizio venne assunto dal Tesoro dello Stato in forza della convenzione 20 giugno 1868 approvata colla legge 31 agosto stesso anno, N. 4587, di L. 500 caduna di capitale nominale, sottoggiate nella 22ª estrazione seguita in Roma il 31 agosto 1889.

(*in ordine progressivo*).

Dal N.	26901	al N.	27000	Obbligazioni	N. 100
»	42301	»	42400	»	» 100
»	46301	»	46400	»	» 100
»	64101	»	64200	»	» 100
»	137101	»	137200	»	» 100
»	182401	»	182500	»	» 100
»	183001	»	183100	»	» 100
»	190801	»	190900	»	» 100
»	196901	»	197000	»	» 100
»	253701	»	253800	»	» 100
»	281001	»	281100	»	» 100
»	296801	»	296900	»	» 100
»	330401	»	330500	»	» 100
»	391401	»	391500	»	» 100
»	401701	»	401789	»	» 89
»	408901	»	409000	»	» 100
»	453801	»	453900	»	» 100
»	474701	»	474800	»	» 100

Totale delle Obbligazioni estratte N. 1789

Le suddette Obbligazioni cesseranno di fruttare a beneficio dei possessori con tutto settembre 1889, ed a cominciare dal 1° ottobre successivo avrà luogo il rimborso del relativo capitale mediante restituzione delle Obbligazioni stesse corredate delle loro cedole semestrali non mature al pagamento segnate coi nn. 53 a 68.

Roma, addì 31 agosto 1889.

Per il Direttore Generale
GHIRONI.

V.° per l'Ufficio di riscontro della Corte dei Conti
MUSTORGI

Per il Direttore Capo della 3ª Divisione
DARDANO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè N. 738135 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 155, al nome di D'Onofrio Rosalia fu Ignazio, moglie di Pelaez Mariano fu Emmanuele, domiciliata in Palermo, con annotazione di vincolo dotale è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Onofrio* Rosalia fu Ignazio, . . . ecc., . . . (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'8 settembre 1889

Per il Direttore Generale: DURANDI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: N. 636331 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 10, al nome di Oggero *Giacinta* di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Oggero *Vincenza-Maria* di Francesco . . . ecc., . . . (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'11 settembre 1889.

Per il Direttore Generale: DURANDI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso per l'ammissione di 60 alunni nella carriera di Ragioneria dell'Amministrazione provinciale.

È aperto un concorso per l'ammissione di 60 alunni agli impieghi di 2ª categoria nella Amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite dai RR. decreti 20 giugno 1871, N. 323 e 324, modificati dai successivi RR. decreti 2 gennaio 1881, N. 11, e 28 gennaio 1886, N. 5654.

Le prove scritte ed orali avranno luogo nel corrente anno presso il Ministero dell'Interno, e nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le prove scritte saranno date in quattro giorni, ed in ciascun giorno sarà dagli aspiranti risoluto un quesito.

Le domande di ammissione agli esami dovranno essere presentate al Ministero per mezzo dei signori prefetti, e non altrimenti non più tardi del giorno 10 novembre p. v.

Le istanze dovranno avere a corredo:

1. Il certificato di cittadinanza italiana.

2. Il certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune o comuni, in cui l'aspirante ha dimorato nell'ultimo triennio.

3. La fede penale di data recente rilasciata dal procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione è posto il comune ove l'aspirante è nato.

4. Il certificato medico, il quale comprovi che l'aspirante è di sana costituzione, e non ha difetti fisici incompatibili con l'impiego.

5. L'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante ha compiuta l'età di 18 anni, e non ha oltrepassata quella di 30 al 10 novembre predetto.

6. Il certificato dal quale risulti che il candidato abbia soddisfatto all'obbligo di leva, ovvero che abbia chiesta l'iscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata.

7. Il diploma originale di ragioniere, conseguito in un istituto tecnico del Regno;

8. La dichiarazione esplicita e incondizionata (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare, in caso di nomina ad alunno, qualunque residenza.

Ai predetti documenti potranno essere uniti gli attestati comprovanti i servizi che il concorrente avesse prestati presso le amministrazioni dello Stato.

Tanto la domanda, quanto i documenti a corredo di essa, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Entro la seconda quindicina di novembre sarà, per mezzo dei signori prefetti, notificato a tutti i concorrenti l'esito della loro istanza.

Potranno essere ammessi a questi esami gli aspiranti che, presentatisi una sola volta ad un concorso precedente, avessero fallita la prova.

I candidati dovranno presentare alla Commissione esaminatrice un foglio di riconoscimento rilasciato dal sindaco del comune del loro domicilio.

I candidati dichiarati idonei saranno nominati alunni in un ufficio di prefettura o sottoprefettura, in ordine dei punti riportati nell'esame, e a seconda delle vacanze che vi saranno all'atto del compimento degli esami, e di quelle che consecutivamente andranno verificandosi.

L'alunnato non potrà avere durata minore di sei mesi.

La nomina a computista di 3ª classe sarà conferita, quando vi siano posti vacanti, agli alunni che avranno tenuta regolare condotta e data prova di capacità e diligenza.

Il servizio prestato dagli alunni è gratuito.

Sarà però loro corrisposta una mensile indennità di lire 100, quando siano destinati fuori del paese in cui tenevano la loro ordinaria dimora prima dell'alunnato.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel programma approvato con decreto ministeriale 22 settembre 1884.

PROGRAMMA.

1. Statuto fondamentale del Regno;
2. Principii generali di diritto amministrativo, di diritto civile e commerciale;
3. Nozioni di economia politica e di statistica;
4. Principii fondamentali del vigente sistema di contabilità dello Stato;
5. Aritmetica ed elementi di algebra;
6. Teorica dei conti e teorica scritturale;
7. Geografia (orale);
8. Storia civile e politica d'Italia; Èra moderna (orale);
9. Lingua francese (traduzione orale dello italiano in francese.

Programmi particolareggiati di alcune delle materie sovraindicate

1. — Diritto amministrativo.

Ordinamento ed attribuzioni delle varie amministrazioni centrali della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, delle avvocature erariali e delle varie amministrazioni provinciali, specialmente di quelle che dipendono dai Ministeri dell'interno, delle finanze e del Tesoro.

2. — Diritto civile.

Materie e partizioni del Codice civile.

Proprietà — Obbligazioni — Contratti — Quasi contratti — Prove.

3. — Diritto commerciale.

Libri di commercio — Società commerciali — Lettere di cambio. Effetti di cambio.

4. — Economia politica.

Ricchezza — Sua produzione — Lavoro — Capitale — Credito — Valore — Sue specie — Teorica della rendita — Teorica delle imposte — Loro distinzione — Distribuzione della ricchezza — Circolazione — Consumo.

5. — Statistica.

Modo di raccogliere, ordinare e valutare i dati statistici.

Sintesi — Analisi — Usi di paragone — Medie proporzionali — Analogie.

6. — Aritmetica ed algebra.

Aritmetica — Algebra fino alle equazioni di 2° grado.

Regola congiunta — Senserie e commissioni — Arbitrati — Ripart sociali — Miscugli ed alligazioni — Adeguati — Interessi — Annualità — Sconti.

7. — Teorica dei conti e teorica scritturale.

Definizione del conto — Suoi elementi — Conto materiale o di fatto — Conto morale o di diritto.

Conti principali di qualunque azienda — Loro carattere — Loro suddivisione — Equivalenza ed antitesi — Conti individui per valore e per specie — Altre qualità di conti.

Importanza delle scritture contabili — Loro requisiti.

Scrittura semplice — Sua estensione — Varii metodi.

Scrittura doppia — Sua estensione — Varii metodi.

Nomenclatura dei conti — Giornale — Libro mastro.

Metodo logismografico — Suoi caratteri, canoni e corollari.

Quadro di contabilità — Giornale a una o più bilance.

Permutazioni, trasformazioni e compensazioni — Svolgimenti — Loro legame col giornale — Prove — Chiusure.

Esercizio di scrittura a partita doppia (metodo logismografico) per fatti dell'anno in corso.

Acquisti e vendite a pagamento pronto o con dilazione.

Accertamento di entrate — Riscossione — Versamento.

Pagamento di spese, d'interesse, di sconto — Ammortamento dei prestiti.

8. — Geografia.

1. Divisione generale del globo — Continenti — Oceani — Principali catene dei monti — Mari — Laghi — Fiumi — Principali Stati d'Europa e rispettive capitali — Vie di comunicazione fra i medesimi.

2. Italia — Monti — Vulcani — Isole — Mari — Golfi — Stretti — Porti — Fiumi — Laghi.

Linee principali per le comunicazioni ferroviarie nell'interno e coll'estero — Provincie — Circondari — Prodotti del suolo — Minerali.

9. — Storia d'Italia.

Dalla calata di Carlo VIII alla pace di Chateau — Cambresis.

Lotta fra Casa d'Austria e Francia.

Dalla pace di Chateau — Cambresis alla morte di Carlo II — Preponderanza spagnola.

Dalla morte di Carlo II alla rivoluzione francese — Nuove dinastie — Principi riformatori.

Dalla rivoluzione francese alla caduta di Napoleone I e restaurazione degli antichi principati.

Dalla restaurazione alla costituzione del Regno d'Italia.

Rivoluzioni e guerre che condussero alla costituzione medesima ed all'insediamento della Capitale del Regno in Roma — Breve cenno delle origini e della storia della Casa di Savoia e dei suoi più illustri Principi

Roma, 10 settembre 1889.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
Cicognani.

REGIA UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Concorso *per titoli al posto di levatrice nella Regia Scuola di ostetricia.*

Veduto il regolamento delle scuole di ostetricia per le aspiranti levatrici, approvato con Regio decreto 10 febbraio 1876;

Veduto quanto dispone l'art. 8 del detto regolamento

È aperto il concorso per titoli al posto di levatrice in questa scuola.

Le domande e i titoli dovranno dirigersi e giungere alla Direzione della scuola non più tardi del giorno 15 del venturo mese di ottobre.

La levatrice ha lo stipendio di L. 1200 oltre l'allogio. Essa verrà nominata per un biennio, ma può essere confermata, sentita la Direzione della scuola.

Le conferme successive possono farsi per la durata di 3 anni.

Bologna, addì 2 settembre 1889.

Visto il Rettore
della R. Università di Bologna
MURRI.

Il direttore della scuola
CARLO MASSARENTI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

l'11 settembre 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 762, 4
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 27
Vento a mezzodì . . . . . . NNE. fresco.
Cielo a mezzodì . . . . . . 1/2 coperto.
Termometro centigrado { massimo = 28°, 3, minimo = 16°, 1,
Pioggia in 24 ore . . . . mm. 10, 3.

11 settembre 1889.

Europa pressione elevata Centro; bassa Russia; 770 Monaco; 750 Pietroburgo.

Italia 24 ore: barometro aumentato Nord, diminuito Sud; pioggie e temporali specialmente Centro, Sud. Temperatura alquanto diminuita. Stamane cielo coperto, sereno Nord; venti deboli, freschi settentrionali. Barometro 767 Nord; 762 Sud. Mare calmo o mosso.

Probabilità: venti freschi forti settentrionali, sereno Nord, nuvoloso con temporali altrove; temperatura abbasserà.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 10. — Il dott. Schloezer, ministro plenipotenziario di Prussia presso la Santa Sede, parte stasera per Friedrichsruhe onde visitare il principe di Bismarck.

LOMMATSCH, 10. — L'imperatore Guglielmo è partito, a mezzodì per Miden

PORTO SAID, 10. — Il piroscafo *Gottardo*, della N G I., proveniente da Napoli, è entrato stamani nel Canale diretto a Massaua.

KIEL, 10. — Il granduca ereditario di Russia sarà ricevuto qui domani, in forma ufficiale.

La corvetta *Irene*, comandata dal principe Enrico, è partita stamane per Genova.

BELGRADO, 10. — Parecchi giornali perorano in favore dell'alleanza della Serbia colla Rumenia, come primo passo verso la realizzazione della idea di una solidarietà fra i popoli balcanici.

MILANO, 10 — Il Duca e la Duchessa di Genova, provenienti da Stresa, furono di passaggio per questa stazione diretti a Monaco di Baviera.

Il principe Vittorio Napoleone è giunto da Torino ed è ripartito per la linea del Gottardo.

LEITOMISCHL, 10. — L'imperatore Francesco Giuseppe è qui arrivato, proveniente dalla Gallizia. Al suo ingresso in città, venne accolto con entusiasmo dalle popolazioni della città e dei dintorni, della Boemia orientale e dei distretti limitrofi della Moravia.

S. M., rispondendo al discorso rivoltogli dal sindaco, ringraziò per l'accoglienza fattagli e assicurò la cittadinanza della sua benevolenza.

PARIGI, 10. — In un pranzo dato in onore dei figli del Kedivè, il ministro degli affari esteri, Spuller, brindò alla salute del Kedivè, soggiungendo: « Bevendo alla salute del padre, bevo anche a quella dei figli. In nome di tutti coloro che sono qui riuniti intorno a voi, e che sono tutti amici sinceri e disinteressati dell'Egitto, bevo alla prosperità dell'Egitto, di questa terra feconda che il vostro illustre padre è incaricato, sotto l'alta sovranità del Sultano, di condurre nelle vie del benessere, del progresso e della civiltà. Voi continuerete l'opera così bene cominciata. Troverete sempre, per aiutarvi in tale còmpito, la provincia indissolubilmente legata all'Egitto da tante tradizioni, interessi e simpatie Facciamo tutti voti sinceri per voi e la vostra Dinastia. »

L'ambasciatore ottomano, Essad pascià, rispondendo al brindisi del ministro, lo ringraziò vivamente.

MINDEN, 11. — L'imperatore Guglielmo fu ricevuto qui con grande entusiasmo e rispose al discorso del consigliere Stremmel, ringraziando l'autorità municipale.

Vi fu una passeggiata con fiaccole, alla quale presero parte le Associazioni e la Società corale.

FOGGIA, 11. — Nella scorsa notte, il vasto pastificio e panificio di Giovanni Barducci è stato distrutto da un grande incendio, la cui causa è ancora ignota. Riuscirono inutili gli sforzi delle autorità, della truppa, delle guardie e degli operai per domare il fuoco.

COPENAGHEN, 11. — Proveniente da Cherbourg, giunse iersera, sopra una nave da guerra il Granduca Giorgio, secondogenito dello Czar.

Nella prossima settimana si aspetta l'imperatrice Federico.

Domani, partirà la duchessa di Cumberland.

TORINO, 11. — Nel pomeriggio la Missione etiopica visitò il quartiere dell'artiglieria di montagna e poscia l'arsenale, specialmente la sala d'armi, l'officina dei torni, la fonderia ed altri laboratori.

Il conte Salimbeni è partito per Monza chiamatovi dal Re.

NAPOLI, 11. — Da Massaua è arrivato il piroscafo *Polcevera* con circa 500 militari.

MADDALENA. 11. — Sono arrivate alle tre pom., le navi della prima divisione della squadra, il *Duilio*, l'*Italia* e le torpediniere 98 e 101, col viceammiraglio Racchia.

STRASBURGO, 11. — Il ventesimo congresso dei giureconsulti elesse Gneist a presidente ed il governatore principe di Hohenlohe a presidente di onore.

MINDEN, 11. — L'imperatore Guglielmo passò oggi in rivista le truppe. Due principi di Lippe ed il Granduca di Oldenburgo vi assistettero. L'imperatore fu accolto con triplice urrà dalle truppe.

COLONIA, 11. — La *Kölnishe Zeitung* ha da Pietroburgo:

La visita dello czar a Berlino avrà luogo decisamente dopo le manovre prussiane di autunno e prima del viaggio dell'imperatore Guglielmo in Grecia.

La czarina accompagnerebbe lo czar a Berlino.

PARIGI, 11. — Un usciere del Tribunale presentò ieri alla prefettura della Senna le dichiarazioni di candidatura di Boulanger e di Rochefort.

La prefettura ricusò di accettarle.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 11 settembre 1889.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0[0 1ª grida	1 luglio 89	—	—		— —	93 52 1[2		— —
RENDITA 5 0[0 2ª »	—	—	—	93 52 1[2	93 52 1[2			— —
detta 3 0[0 1ª grida	1 aprile 89	—	—		— —			— —
detta 3 0[0 2ª »	»	—	—		— —			63 —
Cert. sul Tesoro Emissione 1860[64	»	—	—		— —			97 —
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			95 —
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			94 80
» Rothschild	1 giugno 89	—	—		— —			98 50
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.								
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 89	500	500		— —			— —
» 4 0[0 1ª Emissione	1 aprile 89	500	500		— —			465 —
» 4 0[0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			460 —
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500	464 25	464 25			— —
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			485 —
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			505 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate.								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 89	500	500		— —			715 —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			602 —
» » » certif. provv.	»	500	150		— —			592 —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 aprile 89	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 89	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse.								
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			1800 —
» » Romana	1 luglio 89	1000	1000		— —			1090 —
» » Generale	»	500	250		— —	506 563 50		— —
» » di Roma	»	500	250		— —			710 —
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			150 —
» » Industriale e Commerciale	»	500	500		— —	483 50		— —
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			473 —
» » Provinciale	»	—	—		— —			— —
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 89	500	400		— —			635 —
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	300		— —			460 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500		— —			1150 —
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			1030 —
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —	1583		— —
» » Italiana per condotte d'acqua	»	500	250		— —			300 —
» » Immobiliare	»	500	500		— —	634 636 638		— —
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			255 —
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	»	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	»	100	100		— —			75 —
» » » » » cert. provv	»	100	10		— —			— —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			208 —
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			125 »
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 aprile 89	250	250		— —			— —
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			412 »
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			500 »
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			255 »
Azioni Società di Assicurazioni.								
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 89	100	100		— —			100 —
» » Vita	»	250	125		— —			245 —
Obbligazioni diverse.								
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 89	500	500		— —			297 »
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —
» Soc. Immobiliare	1 aprile 89	500	500		— —			494 —
» » » 4 0[0	»	250	250		— —			215 —
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			— —
» » Strade Ferrate Meridionali	1 aprile 89	500	500		— —			— —
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 89	500	500		— —			— —
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0[0	1 aprile 89	500	500		— —			— —
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II	1 luglio 89	300	300		— —			— —
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —
Titoli a quotazione speciale.								
Rendita Austriaca 4 0[0	—	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 89	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno

10 settembre 1889

Consolidato 5 0[0 . . . . L. 93 497
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . » 91 327
Consolidato 3 0[0 nominale . . . . . . » 61 082
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . . » 59 770

V. TROCCHI, *Presidente.*

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin
3	Francia	90 giorni	»	»	101 50
	Parigi	Chèques	»	»	102 30
4	Londra	90 giorni	»	»	25 57
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 27 settembre
Prezzi di compensazione . . . . . }
Compensazione . . . . 28 »
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle Anticipazioni.

P.r il Sindaco: A. PERSICHETTI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE AGOSTO 1889.

Rendita 5 0[0	94 —	Az. Banca di Roma	720 —	Az. Soc. Molini e Magazzini Generali	270 —
» 3 0[0	63 —	» » Tiberina	125 —	» » Tramway Omnib.	205 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0[0	— —	» » Ind. e Comm.	500 —	» » Fondiar. Italiana	145 —
Prestito Rothschild 5 0[0	98 50	» » » » (certif. provv.)	490 —	» » delle Miniere e Fond. Antimonio	— —
Obbl. Città di Roma 4 0[0	465 —	» » Provinciale	— —	» » Mater. Laterizi	263 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	462 —	» Soc. Cred. Mobiliare	650 —	» » Navigazione Generale Italiana	410 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	485 —	» » » Meridion.	470 —	» » Metallurgica Italiana	500 —
» Credito Fondiario Banca Naz. 4 1[2 0[0	505 —	» » per Illum. a Gaz (stampigliate)	1190 —	» della Piccola Borsa	255 —
Az. Ferr. Meridionali	703 —	» » certif. provvis. Emissione 1888	1090 —	» » Fondiar. Incendi	100 —
» » Mediterranee	592 —	» » Acqua Marcia	1530 —	» » » Vita	250 —
» » » (certificati provv.)	582 —	» » per condotte di acqua	305 —	» » Ferroviarie	300 —
» Banca Nazionale	1800 —	» » Generale per la Illuminazione	80 —	Obbl. Soc. Immobiliare 5 0[0	495 —
» » Romana	1100 —	» » Immobiliare	640 —	» Soc. Immob. 4 0[0	215 —
» » Generale	580 —				